



**BANCA POPOLARE
DI PUGLIA E BASILICATA**

Società Cooperativa per Azioni
Sede Legale e Direzione Generale: Altamura (BA), Via Ottavio Serena, 13
Capitale Sociale e Riserve al 31 dicembre 2014: Euro 319.866.797
Registro delle Imprese di Bari R.E.A. BA 334610
Cod. Fisc. e P. IVA: 00604840777
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5385.0
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

Redatta ai sensi della delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento n. 809/2004/CE della Commissione del 29 aprile 2004 recante modalità di esecuzione della Direttiva 2003/71/CE.

Relativa: (A) all'offerta in opzione agli azionisti di massime n. 5.924.906 azioni ordinarie "Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A." di nuova emissione (le "Azioni") e all'offerta ai soli azionisti sottoscrittori di massime n. 5.924.906 obbligazioni del prestito denominato "Banca Popolare di Puglia e Basilicata Tasso Fisso 2,50% 2015/2018 (le "Obbligazioni"); (B) alla contestuale offerta al pubblico indistinto delle azioni inoplate e non prelate ed ai soli terzi acquirenti le azioni del citato prestito obbligazionario.

Emittente e responsabile del collocamento:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.C.p.A.

La Nota Informativa è stata depositata presso la Consob in data 03 luglio 2015, a seguito di approvazione comunicata da quest'ultima con nota protocollo n. 53421/15, del 02/07/ 2015.

La Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione di Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Società Cooperativa per Azioni, depositato presso la Consob in data 03 luglio 2015, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota protocollo n. 53419/15, del 02/07 2015, e alla Nota di Sintesi depositata presso la Consob in data 03 luglio, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota protocollo n. 53421/15, del 02/07 2015.

La presente Nota Informativa e gli altri documenti che costituiscono il Prospetto sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede di Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., presso le filiali dell'Emittente, nonché nel sito *internet* www.bppb.it.

L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

[Pagina volutamente lasciata in bianco]

AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Banca Popolare di Puglia e Basilicata, ai sensi dell'art. 94, comma 4, del TUF, si è avvalsa della facoltà di redigere un prospetto informativo nella forma di documenti distinti, suddividendo le informazioni richieste in un documento di registrazione, una nota informativa sugli strumenti finanziari e una nota di sintesi. Gli investitori sono invitati a esaminare le informazioni contenute nella presente Nota Informativa nonché le altre informazioni contenute nel Prospetto (ivi incluso il Documento di Registrazione).

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, i destinatari delle Offerte sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui opera, nonché agli strumenti finanziari da esso offerti di cui al Capitolo 4 del Documento di Registrazione e al Capitolo 2 della presente Nota Informativa.

In particolare, di seguito si riporta l'elenco delle principali rischiosità connesse all'investimento proposto, per la cui dettagliata indicazione si rinvia al Capitolo 2 (*Fattori di Rischio*), mentre per le principali rischiosità connesse all'Emittente si fa rinvio al paragrafo "Avvertenze per l'Investitore" del Documento di Registrazione e al relativo Capitolo 4 (*Fattori di Rischio*).

- **Rischio di illiquidità delle Azioni e delle Obbligazioni (par.2.1.1.1 e par.2.1.2.5):**

Le Azioni e le Obbligazioni oggetto della presente Offerta presentano i rischi di illiquidità tipici di un investimento in strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato, né negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione, né oggetto di un'attività di internalizzazione sistematica. L'Emittente, inoltre, non assume impegni di riacquisto. Pertanto, gli investitori potrebbero trovarsi nella impossibilità di rivendere a terzi le proprie Azioni ed Obbligazioni, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare contropartita, o nella difficoltà di vendere le medesime Azioni e Obbligazioni in tempi ragionevolmente brevi e/o a prezzi in linea con le proprie aspettative e trovarsi, conseguentemente, nella condizione di dover accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione. Si segnala, inoltre, che l'Emittente potrà procedere al riacquisto delle Azioni previa autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza prevista dalla normativa comunitaria e nazionale di volta in volta vigente, conformemente alle previsioni di cui agli artt. 77 e 78 del Regolamento CRR. In proposito, si evidenzia che alla data della presente Nota Informativa, la Banca non ha richiesto alla Banca d'Italia l'autorizzazione a procedere al riacquisto di azioni proprie. Inoltre, non vi è certezza che tale autorizzazione, una volta richiesta, venga rilasciata.

Nel corso dell'ultimo triennio e fino a data recente – sono pervenuti n. 118 reclami in ordine al collocamento ed alla negoziazione di strumenti finanziari emessi dalla Banca; si richiama, pertanto, l'attenzione dell'investitore sull'incremento del numero dei reclami nel triennio di riferimento.

- **Rischi connessi al funzionamento del Mercato Interno Azioni Banca (MIAB) (par. 2.1.1.2):**

Le Azioni potranno essere trattate nel MIAB, istituito dall'Emittente al fine di fare fronte alle richieste di smobilizzo delle azioni da parte dei soci della Banca, nell'ambito del quale comunque l'emittente non assume impegni di riacquisto ma svolge prevalentemente un ruolo di mediatore tra proposte di acquisto e vendita.

A tale proposito si evidenzia, tuttavia, che nel periodo compreso tra l'attivazione del MIAB (maggio 2012) e la data della presente Nota Informativa la percentuale complessiva delle proposte di negoziazione inevase risulta pari al 95,98% del totale delle proposte pervenute, a fronte di un tempo medio di evasione degli ordini pari a 93 giorni.

- **Rischi connessi alla determinazione del prezzo di emissione (par.2.2.1):**

Ai fini della determinazione del prezzo unitario di sottoscrizione delle Azioni oggetto delle Offerte, il Consiglio di Amministrazione non si è avvalso del supporto di esperti indipendenti né ha adoperato criteri di valutazione, ma ha tenuto conto esclusivamente di quanto stabilito dall'assemblea straordinaria dei Soci del 25 novembre 2010 che, nel conferire al C.d.A. la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, ha precisato che il prezzo di emissione delle Azioni non potrà essere inferiore al relativo valore nominale.

Fermo tale importo minimo, il Consiglio di Amministrazione ha determinato in Euro 5,00 – di cui Euro 2,58 a titolo di valore nominale ed Euro 2,42 a titolo di sovrapprezzo – il prezzo di sottoscrizione delle Azioni. Si evidenzia che tale prezzo risulta inferiore al valore del patrimonio netto contabile per azione dell'Emittente al 31 dicembre 2014, pari a Euro 5,94.

La seguente tabella riepiloga le variazioni – in valore assoluto e in termini percentuali – del prezzo unitario di emissione delle azioni deliberato dall'assemblea nel triennio di riferimento:

Data assemblea	Valore per azione definito annualmente dagli organi sociali	Variazione	
		€	%
24/03/2012	9,5	--	--

27/04/2013	6,56	-2,94	-30,95%
29/03/2014	6,44	-0,12	-1,83%
11/04/2015	5,94	-0,5	-7,76%
Totale variazioni		-3,56	-40,54%

Di seguito si riportano i principali moltiplicatori riferiti all'Emittente determinati sulla base del Prezzo di Offerta delle Azioni, pari a Euro 5,00, unitamente a quelli relativi a un campione di banche quotate (sulla base dei dati al 21 aprile 2015) e di alcune banche non quotate (sulla base dei dati al 31 dicembre 2014).

Multipli per le banche quotate*	<i>Price/Book Value</i>
Banca Profilo	1,26
Credito Emiliano	1,03
Mediobanca	0,94
Banca FINNAT Euramerica	0,79
Banca Popolare di Sondrio	0,78
Intesa Sanpaolo	1,18
Banca Popolare dell'Emilia	0,79
Unicredit	0,74
Ubi Banca	0,68
Banca Carige	0,33
Banca Popolare di Milano	0,93
Banco di Sardegna risp	0,45
Banco Desio e della Brianza	0,44
Credito Valtellinese	0,66
Banca Monte dei Paschi di Siena	0,38
Banco Popolare	0,67
Media delle banche quotate indicate nel campione	0,75
Banca Popolare di Puglia e Basilicata	0,84

* Fonte dati: Bloomberg al 24 giugno 2015

Multipli per le banche non quotate*	<i>Price/Book Value</i>
Banca Popolare dell'Alto Adige	1,14
Banca Popolare di Cividale	1,51
Veneto Banca	1,28
Banca Popolare Pugliese	0,96
Banca Popolare di Bari	1,05
Banca Popolare di Vicenza	1,20
Media delle banche non quotate indicate nel campione	1,19
Banca Popolare di Puglia e Basilicata	0,84

* Fonte dati: bilancio al 31 dicembre 2014. Siti internet società

Dalla tabella sopra riportata emerge che il multiplo "Price/Book Value" 2014 dell'Emittente è superiore alla media delle banche quotate e inferiore a quello delle banche non quotate.

- **Rischi connessi all'accesso agli atti (par.2.1.1.4):**

Con riferimento alla possibilità, da parte degli azionisti, di richiedere copia degli estratti del libro soci e del registro degli ordini, l'Emittente fa presente che tale diritto si innesta nell'alveo normativo del diritto di ispezione del libro soci di una società cooperativa, sancito dal combinato disposto degli articoli 2421,2422 e 2545-bis del codice civile; in particolare, l'art. 2422 sancisce che i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali e di ottenerne estratti a proprie spese. L'Emittente mette a disposizione in tempi ragionevolmente utili e con aggravio delle spese vive necessarie alla produzione (euro 6 a pagine), la documentazione richiesta.

- **Rischio di assenza di buon esito dell'operazione e accordi di riacquisto (par.2.2.6):**

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, alla data della Nota Informativa, non sono previsti impegni di sottoscrizione, né alcuna garanzia del buon esito del collocamento. Si precisa, pertanto, che l'assenza di impegni di sottoscrizione e di garanzie di buon esito del collocamento può comportare il rischio che gli interventi pianificati dalla Banca, al fine di far fronte alle criticità rilevate dalla Banca d'Italia nel proprio rapporto ispettivo, si rivelino insufficienti o inefficaci.

- **Rischi connessi alla coincidenza del periodo di adesione all'Offerta in opzione agli Azionisti e all'Offerta al Pubblico Indistinto (par.2.2.3):**

Poiché l'Offerta in opzione agli Azionisti e l'Offerta al Pubblico Indistinto sono promosse contestualmente, il quantitativo di Azioni, e conseguentemente di Obbligazioni, eventualmente oggetto di Offerta al Pubblico Indistinto sarà noto solo al termine del Periodo di Offerta. Le adesioni all'Offerta al Pubblico Indistinto saranno, infatti, efficaci solo ove residuino Azioni, e conseguentemente Obbligazioni, non sottoscritte dagli Azionisti.

Poiché dunque l'effettiva assegnazione delle Azioni e delle Obbligazioni richieste dai Terzi è subordinata, sia nell'*an* che nel *quantum*, alla concreta disponibilità di titoli non sottoscritti dagli Azionisti, non vi è

nessuna garanzia che l'Emittente soddisfi le richieste di sottoscrizione manifestate dai Terzi durante il Periodo di Offerta.

- **Rischi connessi alla presenza di conflitti di interesse (par. 2.2.4):**

Si segnala che le Azioni e le Obbligazioni sono offerte direttamente dall'Emittente. La Società è, dunque, Emittente, offerente e responsabile del collocamento delle Offerte. Esiste, pertanto, sotto tale profilo, un potenziale conflitto di interessi su cui si richiama l'attenzione degli investitori.

- **Rischio correlato alla assenza di *rating* delle Obbligazioni (par.2.1.2.9):**

Alle Obbligazioni non sarà attribuito alcun rating. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari.

Inoltre, per l'Emittente non è possibile determinare un valore di credit spread, (inteso come differenza tra il rendimento di una obbligazione *plain vanilla* di propria emissione ed il tasso interest rate swap di durata corrispondente) atto a consentire un ulteriore apprezzamento della rischiosità dell'Emittente.

Si evidenzia, in proposito, che in caso di assenza di *rating* l'investitore rischia di avere minori informazioni sul grado di solvibilità dell'Emittente.

- **Rischio connesso all'utilizzo del bail in e degli strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (par. 2.1.2.1):**

In data 12 giugno 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD, e di seguito la "BRRD"). La BRRD contempla, tra gli altri tipi di misure adottabili, specifiche misure di risoluzione della crisi, la più interessante delle quali è rappresentata dal c.d. bail in (il termine per la cui attuazione nel diritto interno è fissato al 1° gennaio 2016), strumento con il quale le autorità di risoluzione delle crisi (in Italia, la Banca d'Italia) potranno ridurre gli importi dovuti ai creditori di un ente in dissesto non garantiti e convertire tali crediti in capitale. Inoltre la BRRD prevede la costituzione di un Fondo di risoluzione unico finanziato mediante contributi versati ex-ante dalla banche, che potrà essere utilizzato dalle Autorità di Vigilanza per finanziare la risoluzione delle crisi bancarie. Inoltre, entro il 3 luglio 2015 gli Stati membri dovranno, inoltre, trasporre le disposizioni della Direttiva 2014/49/UE (c.d. Deposit Guarantee Schemes Directive ("DGSD")) che istituisce lo schema unico di garanzia dei depositi per il quale prevede l'istituzione di un meccanismo di finanziamento, basato anch'esso su contribuzioni ex-ante (come il Fondo di risoluzione unico). Alla data del prospetto, non essendo ancora completato il quadro giuridico di riferimento, non è possibile determinare con esattezza l'ammontare dei contributi che dovrà versare l'Emittente in relazione ai fondi previsti dalla BRRD e dalla DGSD. (si veda il paragrafo 4.2.1. del Documento di Registrazione: Rischi in ordine ai meccanismi di risoluzione delle crisi di impresa).

INDICE

1. PERSONE RESPONSABILI	12
1.1. Persone Responsabili	12
1.2. Dichiarazione di responsabilità	12
2. FATTORI DI RISCHIO	13
2.1. Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari.....	13
2.1.1. Fattori di rischio connessi all'investimento in Azioni	13
2.1.1.1. Rischio di illiquidità connesso alle Azioni	13
2.1.1.2. Rischi connessi al funzionamento del MIAB.....	14
2.1.1.3. Rischi connessi alle caratteristiche delle Azioni.....	15
2.1.1.4. Rischi connessi all'accesso agli atti	15
2.1.2. Fattori di rischio connessi all'investimento in Obbligazioni.....	15
2.1.2.1. Rischio connesso all'utilizzo del <i>bail in</i> e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.....	15
2.1.2.2. Rischio di credito per l'investitore	16
2.1.2.3. Rischio di assenza di garanzie	16
2.1.2.4. Rischio di vendita prima della scadenza.....	17
2.1.2.5. Rischio di illiquidità delle Obbligazioni.....	17
2.1.2.6. Rischio di tasso di mercato.....	17
2.1.2.7. Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente.....	17
2.1.2.8. Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni	17
2.1.2.9. Rischio correlato all'assenza di rating delle Obbligazioni.....	17
2.1.2.10. Rischio connesso alla variazione del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni.....	17
2.2. Rischi relativi alle Offerte.....	18
2.2.1. Rischi connessi alla determinazione del prezzo di emissione.....	18
2.2.2. Rischi connessi alla negoziazione dei diritti di opzione	19
2.2.3. Rischi connessi alla coincidenza del periodo di adesione all'Offerta in opzione agli Azionisti e all'Offerta al Pubblico Indistinto	19
2.2.4. Rischi connessi a conflitti di interesse dell'Emittente.....	19
2.2.5. Rischi connessi alla mancata o parziale esecuzione dell'Aumento di Capitale	19
2.2.6. Rischi connessi alle indicazioni di Banca d'Italia in tema di limiti alla distribuzione dei dividendi	20
2.2.7. Rischi connessi a eventuali effetti diluitivi.....	20
2.2.8. Rischio connesso alla mancata acquisizione della qualità di Socio.....	21
2.2.9. Esclusione dei mercati nei quali sono consentite le Offerte.....	21
2.2.10. Rischio di ritiro/annullamento dell'Offerta.....	21
2.2.11. Rischio relativo alla disciplina in materia di anatocismo	21
3. INFORMAZIONI ESSENZIALI	23
3.1. Dichiarazione relativa al capitale circolante	23
3.2. Fondi propri e indebitamento.....	23
3.3. Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti alle emissioni.....	23
3.4. Ragioni delle emissioni e impiego dei proventi.....	23
4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE.....	25
4.1. Informazioni riguardanti le Azioni	25
4.1.1. Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti	25
4.1.2. Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati	25
4.1.3. Caratteristiche delle Azioni	25
4.1.4. Valuta di emissione.....	25
4.1.5. Descrizione dei diritti connessi alle Azioni	25

4.1.5.1.	Diritto al dividendo	25
4.1.5.2.	Diritto di voto	25
4.1.5.3.	Acquisizione della qualità di Socio.....	26
4.1.5.4.	Diritto di opzione	26
4.1.5.5.	Diritto di prelazione	26
4.1.5.6.	Diritto alla partecipazione agli utili dell'Emittente.....	26
4.1.5.7.	Diritto di partecipazione all'eventuale residuo attivo in caso di liquidazione.....	27
4.1.5.8.	Limitazioni ai diritti aventi contenuto patrimoniale.....	27
4.1.5.9.	Diritto di accesso agli atti	27
4.1.6.	Indicazione delle delibere in virtù delle quali le azioni saranno emesse.....	27
4.1.7.	Data prevista per l'emissione delle Azioni.....	27
4.1.8.	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Azioni.....	27
4.1.9.	Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione alle Azioni	28
4.1.10.	Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle azioni dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso	28
4.1.11.	Aspetti Fiscali	28
4.2.	Informazioni riguardanti le Obbligazioni	37
4.2.1.	Tipo di strumenti finanziari oggetto dell'offerta.....	37
4.2.2.	Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati	37
4.2.3.	Forma degli strumenti finanziari e soggetti incaricati della tenuta dei registri.....	38
4.2.4.	Valuta di emissione.....	38
4.2.5.	Ranking degli strumenti finanziari.....	38
4.2.6.	Diritti connessi agli strumenti finanziari.....	38
4.2.7.	Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare.....	39
i)	Tasso di interesse nominale.....	39
ii)	Data di godimento e di scadenza degli interessi.....	40
iii)	Termine di prescrizione degli interessi e del capitale	40
4.2.8.	Data di scadenza e modalità di ammortamento del Prestito.....	40
i)	Data di scadenza del Prestito.....	40
ii)	Modalità di ammortamento del Prestito e procedure di rimborso	40
4.2.9.	Rendimento effettivo	40
4.2.10.	Rappresentanza degli Obbligazionisti.....	40
4.2.11.	Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Obbligazioni sono state o saranno create e/o emesse	41
4.2.12.	Data di emissione delle Obbligazioni	41
4.2.13.	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni	41
4.2.14.	Aspetti fiscali	41
4.2.15.	Disposizioni varie concernenti le Obbligazioni	44
5.	CONDIZIONI DELLE EMISSIONI.....	45
5.1.	Condizioni, statistiche relative alle emissioni, calendario previsto e modalità di sottoscrizione delle emissioni	45
5.1.1.	Condizioni alle quali le Offerte sono subordinate.....	45
5.1.2.	Ammontare totale delle Offerte	45
5.1.3.	Periodo di validità delle Offerte e modalità di sottoscrizione	46
5.1.3.1.	Periodo di validità e calendario delle Offerte	46
5.1.3.2.	Modalità di sottoscrizione delle Offerte.....	46
5.1.3.3.	Ulteriori informazioni relative alle Offerte.....	47
5.1.4.	Revoca o sospensione delle Offerte	48
5.1.5.	Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori	48
5.1.6.	Ammontare di sottoscrizione minimo e/o massimo	48
5.1.7.	Ritiro della sottoscrizione	48
5.1.8.	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari.....	49
5.1.9.	Comunicazione dei risultati delle Offerte.....	49
5.1.10.	Procedura per l'esercizio del diritto di prelazione e assegnazione delle Azioni inoplate.....	49
5.2.	Piano di ripartizione e assegnazione.....	50
5.2.1.	Destinatari e mercati dell'offerta	50

5.2.2.	Impegni a sottoscrivere le Azioni e le Obbligazioni.....	51
5.2.3.	Piano di riparto.....	51
5.2.4.	Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato.....	51
5.2.5.	Over allotment e greenshoe.....	51
5.3.	<i>Fissazione del prezzo di emissione delle Azioni e delle Obbligazioni</i>	51
5.3.1.	Prezzo di Offerta.....	51
5.3.1.1.	Metodo di determinazione del Prezzo di Offerta relativo alle Azioni.....	52
5.3.1.2.	Metodo di determinazione del Prezzo di Offerta relativo alle Obbligazioni.....	54
5.3.2.	Comunicazione del Prezzo di Offerta.....	54
5.3.3.	Limitazione del diritto di opzione.....	54
5.3.4.	Eventuali differenze tra il Prezzo di Offerta e l'effettivo costo in denaro per i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e agli altri dirigenti o persone affiliate.....	54
5.4.	<i>Collocamento e sottoscrizione</i>	54
5.4.1.	Soggetti incaricati del coordinamento e del collocamento.....	54
5.4.2.	Organismi incaricati del servizio finanziario e agenti depositari.....	54
5.4.3.	Garanzia del buon esito dell'operazione e accordi di riacquisto.....	55
5.4.4.	Data in cui sarà concluso l'accordo di sottoscrizione.....	55
6.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	56
6.1.	<i>Quotazione degli strumenti finanziari</i>	56
6.1.1.	Azioni.....	56
6.1.2.	Obbligazioni.....	59
6.2.	<i>Mercati regolamentati o equivalenti sui quali sono ammessi strumenti finanziari della stessa classe di quelli in offerta</i>	59
6.3.	<i>Altre operazioni</i>	59
6.4.	<i>Soggetti che hanno assunto l'impegno di agire come intermediari sul mercato secondario</i>	59
6.5.	<i>Attività di stabilizzazione</i>	59
7.	POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA	60
7.1.	<i>Azionisti venditori</i>	60
7.2.	<i>Strumenti finanziari offerti da ciascun Azionista venditore</i>	60
7.3.	<i>Accordi di lock-up</i>	60
8.	SPESE LEGATE ALLE OFFERTE	61
8.1.	<i>Proventi netti totali e stima delle spese totali legate alle Offerte</i>	61
9.	DILUIZIONE	62
10.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	63
10.1.	<i>Consulenti legati alle Offerte</i>	63
10.2.	<i>Indicazione di informazioni contenute nella presente sezione sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti</i>	63
10.3.	<i>Pareri o relazioni di esperti</i>	63
10.4.	<i>Informazioni provenienti da terzi</i>	63
10.5.	<i>Rating</i>	63

DEFINIZIONI

Si riportano qui di seguito le principali definizioni utilizzate nella presente Nota Informativa. Tali definizioni e termini, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato

Altri Paesi	Qualsiasi Paese, diverso dall'Italia, nel quale le Offerte non siano consentite in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari.
Aumento di Capitale	L'aumento scindibile a pagamento del capitale sociale della Banca, per un controvalore complessivo massimo di Euro 29.624.530,00 (comprensivo di sovrapprezzo), da realizzarsi mediante emissione di massime n. 5.924.906 Azioni, e deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Puglia e Basilicata in data 23 aprile 2015, a valere sulla delega conferita, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, dall'assemblea straordinaria dei Soci del 25 novembre 2010 e riportata nell'art. 5 dello Statuto.
Aumento di Capitale 2014	L'operazione di aumento di capitale delegato, per un controvalore complessivo di Euro 69.553.250, deliberata dal CdA dell'Emittente in data 5 giugno 2014 e oggetto di offerta al pubblico tra il 21 luglio 2014 e il 30 settembre 2014.
Avviso di Proroga	L'avviso sul quotidiano " <i>La Repubblica</i> " con cui l'Emittente comunicherà al mercato e alla Consob l'eventuale volontà di prorogare il Periodo di Offerta (come di seguito definito).
Azioni	Le massime n. 5.924.906 azioni ordinarie Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., godimento 1 gennaio 2015, ciascuna del valore nominale di Euro 2,58, rivenienti dall'Aumento di Capitale, oggetto delle Offerte.
Autorità di Vigilanza	La Banca d'Italia, la Consob e/o ogni altra autorità e/o amministrazione indipendente a livello nazionale o dell'Unione Europea, individualmente o congiuntamente considerate.
Azionisti	I soggetti titolari di azioni ordinarie della Banca.
Banca d'Italia	La banca centrale della Repubblica Italiana.
Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Emittente, Società, BPPB o Banca	Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., con sede legale e direzione generali in Altamura (BA), Via Ottavio Serena, 13.
Codice Civile	Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato e integrato.
Collocatore	Banca Popolare di Puglia e Basilicata, anche in qualità di responsabile del collocamento.
Consob	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, in via G.B. Martini, n. 3.
CRR	Il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012.
Data della Nota Informativa	La data di autorizzazione della Nota Informativa.

Direttiva Prospetto	La Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai prospetti da pubblicare per l'offerta al pubblico e/o l'ammissione a negoziazione degli strumenti finanziari.
Documento di Registrazione	Il documento di registrazione che comprende le informazioni su BPPB ai sensi dell'art. 5 della Direttiva Prospetto, nella sua veste di Emittente le Azioni e le Obbligazioni oggetto delle Offerte, depositato presso la Consob in data 03/07 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota del 02/07 2015, protocollo n. 53419/15.
Giorno Lavorativo Bancario	Qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte in Italia per l'esercizio della loro attività.
IFRS o Principi Contabili Internazionali	Tutti gli " <i>International Financial Reporting Standards</i> " (IFRS), tutti gli " <i>International Accounting Standards</i> " (IAS), tutte le interpretazioni dell'" <i>International Reporting Interpretations Committee</i> " (IFRIC), precedentemente denominato " <i>Standing Interpretations Committee</i> " (SIC), adottati dall'Unione Europea.
Intermediari Aderenti	Gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.
IRES	Imposta sul reddito delle società disciplinata dal d.P.R.22 dicembre 1986, n. 917.
IRAP	Imposta regionale sulle attività produttive disciplinata dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
MIAB	Il Mercato interno delle azioni emesse dalla Banca. Trattasi di internalizzatore non sistematico.
Monte Titoli	Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
Nota di Sintesi	La nota di sintesi relativa alle Offerte depositata presso la Consob il 03/07 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione della Consob con nota del 02/07 2015, protocollo n. 53421/15.
Nota Informativa	La presente nota informativa sugli strumenti finanziari oggetto delle Offerte.
Obbligazioni	Le massime n. 5.924.906 obbligazioni al portatore, liberamente trasferibili, dematerializzate e accentrate presso Monte Titoli, oggetto delle Offerte.
Obbligazionisti	I sottoscrittori delle Obbligazioni.
Offerta al Pubblico Indistinto	L'offerta al Pubblico Indistinto delle Azioni e delle Obbligazioni che risultassero non sottoscritte dagli Azionisti (anche a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione) durante il Periodo di Offerta.
Offerta agli Azionisti	L'offerta agli Azionisti delle Azioni e delle Obbligazioni.
Offerte	Congiuntamente, l'Offerta agli Azionisti e l'Offerta al Pubblico Indistinto.
Piano Industriale o Piano Strategico	Il piano industriale 2014-2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 29 aprile 2014.
Periodo di Offerta	Il periodo di adesione alle Offerte, decorre dal giorno lavorativo successivo alla data di deposito del prospetto (incluso) e il 18 settembre

2015 (incluso), salvo proroga.

Prestito Obbligazionario o Prestito	Il prestito obbligazionario denominato " <i>Banca Popolare di Puglia e Basilicata Tasso Fisso 2,50% 2015/2018</i> ", del valore nominale complessivo massimo pari a Euro 29.624.530,00 e costituito da massime n. 5.924.906 Obbligazioni, del valore nominale unitario pari a Euro 5,00.
Prezzo di Offerta	Il prezzo al quale ciascuna Azione e Obbligazione è offerta nell'ambito delle Offerte, ovvero Euro 5,00 per ciascuna Azione ed Euro 5,00 per ciascuna Obbligazione.
Prospetto	Il prospetto, composto dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa e dalla Nota di Sintesi avente a oggetto le Offerte.
Pubblico Indistinto o Terzi	Soggetti terzi diversi dagli Azionisti che potranno concorrere a sottoscrivere, durante il Periodo di Offerta, le Azioni e le Obbligazioni eventualmente non sottoscritte dagli Azionisti.
Rating	Valutazione della qualità di una società o delle sue emissioni di titoli di debito sulla base della solidità finanziaria della società stessa e delle sue prospettive. Tale valutazione viene eseguita da agenzie specializzate o da una banca sulla base di modelli interni.
Regolamento 809	Il regolamento n. 809, approvato dalla Commissione europea in data 29 aprile 2004, così come successivamente modificato e integrato.
Schede di Adesione	Il modulo di adesione relativo alla sottoscrizione delle Azioni e il modulo di adesione relativo alla sottoscrizione delle Obbligazioni, predisposti dall'Emittente ai fini dell'adesione all'Offerta agli Azionisti o all'Offerta al Pubblico Indistinto.
Socio	L'azionista di Banca Popolare di Puglia e Basilicata che abbia acquistato la qualità di Socio ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 dello Statuto.
Società di Revisione	KPMG S.p.A., con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 25, iscritta al n. 70623 del Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e della Finanze.
Statuto	Lo statuto sociale dell'Emittente, vigente alla Data della Nota Informativa.
TUF	Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e sue successive modifiche e integrazioni.
TUB	Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e sue successive modifiche e integrazioni.
Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR	Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e sue successive modifiche e integrazioni.

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1. *Persone Responsabili*

Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., con sede legale e Direzione Generali in Altamura, Via Ottavio Serena 13, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Michele Stacca, in qualità di Emittente, offerente e responsabile del collocamento, si assume la responsabilità di tutte le informazioni contenute nella presente Nota Informativa.

1.2. *Dichiarazione di responsabilità*

L'Emittente, in qualità di responsabile della Nota Informativa, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni contenute nella Nota Informativa sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2. FATTORI DI RISCHIO

Al fine di comprendere i fattori di rischio relativi all'Emittente, si invitano gli investitori a leggere attentamente le informazioni fornite negli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente e al settore di attività in cui esso opera, come descritti nel Capitolo 4 (*Fattori di Rischio*) del Documento di Registrazione.

I fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari oggetto delle Offerte devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Documento di Registrazione.

2.1. Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari

2.1.1. Fattori di rischio connessi all'investimento in Azioni

Le Azioni oggetto di Offerta sono azioni ordinarie emesse da Banca Popolare di Puglia e Basilicata aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla Data della Nota Informativa.

La sottoscrizione delle Azioni implica, pertanto, l'assunzione dei rischi tipici connessi a un investimento in azioni non negoziate su un mercato regolamentato. In particolare:

- il valore economico delle Azioni, al pari di un qualsiasi altro strumento rappresentativo del capitale di rischio dell'Emittente, non essendo quotato su alcuna sede di negoziazione, dipende dalla consistenza del patrimonio dell'Emittente e dalle valutazioni circa le sue prospettive di utili futuri, per cui non vi è alcuna certezza che il valore economico delle Azioni in futuro possa essere uguale al Prezzo di Offerta a cui possono essere sottoscritte le Azioni nell'ambito delle presenti Offerte (per maggiori dettagli si rinvia al successivo Capitolo 2, Paragrafo 2.2.1);
- in caso di indebolimento della consistenza patrimoniale dell'Emittente e/o di modifica delle prospettive circa gli utili futuri della stessa, il valore economico delle Azioni potrebbe subire riduzioni significative, anche al di sotto del Prezzo di Offerta (per maggiori dettagli si rinvia al Capitolo 4, Paragrafi 4.1.1 (*Rischi connessi alle perdite di esercizio*) e 4.1.3 (*Rischi connessi all'adeguatezza patrimoniale*) del Documento di Registrazione;
- le suddette variazioni potrebbero non essere conosciute tempestivamente dall'Azionista, in quanto, non essendo le Azioni quotate su alcun mercato regolamentato, non sono costantemente disponibili informazioni sui relativi valori; si tenga, inoltre, conto del fatto che gli obblighi informativi previsti dalle norme di legge e regolamentari per gli emittenti titoli diffusi, le cui azioni non sono quotate su mercati regolamentati, quale l'Emittente, sono più limitati rispetto a quelli previsti per emittenti con titoli quotati sui predetti mercati, per cui eventuali accadimenti significativi inerenti la Società potrebbero non essere conosciuti dagli Azionisti in maniera tempestiva;
- in sede di disinvestimento, non essendo disponibile un mercato di scambi regolamentato, si potrebbero incontrare difficoltà a trovare una controparte disposta ad acquistare le azioni che si intendono vendere, come meglio illustrato al paragrafo 2.1.1.1 ("*Rischio di illiquidità connesso alle Azioni*") che segue.

2.1.1.1. Rischio di illiquidità connesso alle Azioni

Le Azioni oggetto della presente Offerta presentano i rischi di illiquidità tipici di un investimento in strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato, né negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione, né oggetto di un'attività di internalizzazione sistematica. L'Emittente inoltre non assume impegni di riacquisto. Pertanto, gli investitori potrebbero trovarsi nella impossibilità di rivendere a terzi le proprie Azioni, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare contropartita, o nella difficoltà di vendere le medesime Azioni in tempi ragionevolmente brevi e/o a prezzi in linea con le proprie aspettative e trovarsi conseguentemente nella condizione di dover accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione. Si segnala che l'Emittente potrà procedere al riacquisto delle Azioni, previa autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza prevista dalla normativa comunitaria e nazionale di volta in volta vigente, conformemente alle previsioni di cui agli artt. 77 e 78 del Regolamento CRR. Tuttavia, non vi è certezza che tale autorizzazione venga rilasciata (cfr. Cap. 2, Par. 2.1.1 e 2.1.2).

Le Azioni potranno essere trattate nel MIAB, istituito dall'Emittente al fine di fare fronte alle richieste di smobilizzo delle azioni da parte dei soci della Banca, nell'ambito del quale comunque l'emittente non assume impegni di riacquisto ma svolge prevalentemente un ruolo di mediatore tra proposte di acquisto e vendita (in proposito, si veda il successivo Capitolo 2, Paragrafo 2.1.1.2).

Si richiama in particolare l'attenzione dell'investitore sulla circostanza che a far data dal 1 aprile 2014 la Banca ha temporaneamente sospeso l'operatività del MIAB.

Si evidenzia, in proposito, che nel periodo compreso tra l'attivazione del MIAB (maggio 2012) e la data della presente Nota Informativa la percentuale complessiva delle proposte di negoziazione inevase risulta pari al 95,98% del totale delle proposte pervenute, a fronte di un tempo medio di evasione degli ordini pari a 93 giorni (il dato si riferisce a tutti gli ordini evasi dalla data di avvio dell'operatività del MIAB fino alla data della presente Nota Informativa).

Si riporta, di seguito, il dettaglio dei reclami pervenuti – nel corso dell'ultimo triennio e fino a data recente – in ordine al collocamento e alla negoziazione di strumenti finanziari emessi dalla Banca, nonché la separata indicazione dell'incidenza percentuale dei medesimi reclami rispetto al numero degli azionisti che hanno richiesto la negoziazione dei propri titoli nel periodo di operatività del MIAB (maggio 2012 - febbraio 2014):

Anno	n. reclami pervenuti	% su richieste di vendita
2012	20	0.32%
2013	49	0.70%
2014	28	2,67%
31-mag-15	21	ND
Totale	118	

Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'investitore sull'incremento del numero dei reclami nel triennio di riferimento pur mantenendosi, lo stesso, complessivamente contenuto rispetto al numero di richieste di vendita di azioni pervenute all'emittente.

Per maggiori informazioni si rinvia ai Capitoli 5, Paragrafo 5.3.1 (*Prezzo di Offerta*) e 6 (*Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione*) della presente Nota Informativa.

2.1.1.2. Rischi connessi al funzionamento del Mercato Interno Azioni Banca (MIAB)

Il MIAB ha per oggetto l'organizzazione e il funzionamento delle attività di compravendita, esclusivamente a valere sulle azioni emesse dalla Banca (non quotate in mercati regolamentati e/o negoziate in MTF) e sui diritti di opzione sugli strumenti finanziari emessi. La Banca favorisce su base mensile l'incontro tra le proposte di segno opposto della propria clientela per dar vita a contratti che si concludono direttamente sul MIAB. È, tuttavia, facoltà della Banca porsi in contropartita diretta con il cliente, svolgendo in tal caso attività di negoziazione per conto proprio. In tale attività, la Banca osserva i seguenti limiti:

- ogni intervento non può superare la differenza, in termini quantitativi, tra le proposte di acquisto e di vendita presenti al momento dell'intervento;
- ogni intervento mensile non può comunque superare, in termini di controvalore teorico, la soglia dell'1,5% dell'ammontare della "riserva per acquisto azioni proprie disponibile" risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato (pari, alla data della presente Nota Informativa, a 2.981 migliaia di Euro) e comunque l'ammontare massimo annuale di utilizzo della riserva per acquisto di azioni proprie non può superare il 18% della dimensione del "fondo per acquisto di azioni proprie";
- il valore nominale delle azioni oggetto di acquisto da parte della Banca, sommato al valore nominale delle azioni proprie in quel momento detenute dalla stessa Banca, deve essere contenuto nell'ammontare massimo della consistenza del "fondo per acquisto di azioni proprie" tempo per tempo determinatasi.

Le contrattazioni sul MIAB vengono svolte secondo le modalità dell'asta a chiamata, esclusivamente con riferimento alle quantità e al prezzo. Le aste hanno frequenza mensile. Le proposte possono essere inserite esclusivamente con prezzo limite compreso in un *range* di oscillazione pari al 15% in più o in meno rispetto al prezzo (pari alla somma tra il valore nominale dell'azione ed il sovrapprezzo di emissione) stabilito annualmente dall'assemblea ordinaria dei Soci della Banca, che approva il bilancio, su proposta degli Amministratori, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 dello Statuto (il prezzo non comprende gli interessi di conguaglio). Gli scostamenti di prezzo sono quelli previsti dal regolamento di Borsa Italiana. Per il 2015 il prezzo di riferimento è stato stabilito in Euro 5,94 ed il prezzo minimo e massimo delle contrattazioni sul MIAB è conseguentemente pari, rispettivamente, a Euro 5,049 ed Euro 6,831.

Le proposte di vendita devono essere immesse per la totalità del pacchetto azionario detenuto dal socio e comunque per un quantitativo non superiore, per ciascuna asta mensile, a n. 2.000 azioni. In caso di possesso di una partecipazione superiore a n. 2.000 azioni, l'azionista potrà vendere la propria partecipazione in via frazionata in più aste.

L'inserimento delle proposte di acquisto/vendita nel sistema ha una durata massima di 60 giorni, utile a consentire la partecipazione a 2 aste mensili. Se tali proposte dovessero risultare ineseguite dopo la liquidazione mensile, le stesse mantengono la loro priorità temporale per l'asta successiva. In caso di proposta inevasa per 2 aste mensili successive occorre formulare una nuova proposta di acquisto/vendita da inserire nel sistema.

Il regolamento del MIAB prevede l'interruzione del servizio nel mese di marzo di ciascun anno precedente lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio; inoltre in occasione di eventuali aumenti straordinari di capitale sociale le contrattazioni su tale sistema sono sospese per il tempo previsto dal calendario dell'operazione. In ogni caso è prevista per l'Emittente la facoltà di disporre la temporanea sospensione delle contrattazioni.

In conseguenza di tali limitazioni non vi è dunque alcuna garanzia che l'investitore possa pervenire, attraverso il MIAB, al tempestivo smobilizzo del proprio investimento, come del resto evidenziato dalla percentuale complessiva di proposte inevase registrata nel periodo compreso tra l'avvio dell'operatività del MIAB (maggio 2012) e la data della presente Nota Informativa (pari al 95,98% del totale delle proposte pervenute), nonché dal tempo medio di evasione degli ordini di compravendita impartiti dalla clientela (pari a 93 giorni).

A ciò si aggiunga, inoltre, che a far data dal 1 aprile 2014 l'operatività del MIAB risulta temporaneamente sospesa.

2.1.1.3. Rischi connessi alle caratteristiche delle Azioni

L'Emittente è una banca popolare e, pertanto, ai sensi dell'art. 30 del TUB, nessuno può detenere azioni in misura eccedente l'1% del capitale sociale. Tale limite non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla specifica disciplina propria di ciascuno di essi.

Ciascun Socio può esprimere in assemblea un solo voto, indipendentemente dall'entità della partecipazione detenuta; l'ammissione nella compagine sociale consegue, a fronte di specifica richiesta del richiedente, al gradimento del Consiglio di Amministrazione della Società.

2.1.1.4. Rischi connessi all'accesso agli atti

Con riferimento alla possibilità, da parte degli azionisti, di richiedere copia degli estratti del libro soci, ed al registro degli ordini l'Emittente fa presente che tale diritto si innesta nell'alveo normativo del diritto di ispezione del libro soci di una società cooperativa, sancito dal combinato disposto degli articoli 2421, 2422 e 2545-*bis* del codice civile; in particolare, l'art.2422 sancisce che i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali e di ottenerne estratti a proprie spese. L'Emittente mette a disposizione in tempi ragionevolmente utili e con aggravio delle spese vive necessarie alla produzione (euro 6 a pagina) la documentazione richiesta.

Si fa presente che, alla data della presente Nota Informativa, è stata avanzata di una sola richiesta di accesso agli atti.

2.1.2. Fattori di rischio connessi all'investimento in Obbligazioni

2.1.2.1. Rischio connesso all'utilizzo del *bail in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi

Il 12 giugno 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, di seguito la "**Direttiva**"), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*resolution Authorities*", di seguito le "**Autorità**") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

La Direttiva è entrata in vigore il 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "*bail-in*" per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2016, anche se le relative disposizioni potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima dei suddetti termini. Si segnala, inoltre, che è tutt'ora in corso il processo di recepimento a livello nazionale della Direttiva.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "*bail-in*" ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "*bail-in*", gli

Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia, secondo l'ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza:

- 1) innanzitutto dovranno essere svalutati gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
- 2) se tali strumenti non risultassero sufficienti, le Autorità potranno svalutare e/o convertire gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*) in strumenti del capitale primario di classe 1, nonché potranno svalutare e/o convertire, a seguire, gli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) e gli eventuali debiti subordinati in strumenti del capitale primario di classe 1;
- 3) se la svalutazione risultasse ancora inferiore agli importi stimati dalle Autorità le medesime potranno svalutare il valore nominale o l'importo da pagare non corrisposto anche delle obbligazioni non subordinate e non garantite (o la parte di valore/importo eccedente il limite della garanzia) o convertirle in capitale.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali:

- (i) vendita dell'attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;
- (ii) cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione;
- (iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi, attraverso l'eventuale iniezione di capitale pubblico ovvero la sottoposizione della banca a proprietà pubblica temporanea, potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Il rischio fin qui illustrato potrà risultare mitigato per effetto dell'istituzione del cd. Fondo unico di risoluzione bancaria (il "**Fondo**") - di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora l'Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal *bail-in* potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione.

2.1.2.2. Rischio di credito per l'investitore

Sottoscrivendo le Obbligazioni, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti della stessa per il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale.

L'investitore è esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere ai predetti obblighi di pagamento e di rimborso.

Per un corretto apprezzamento del rischio di credito relativo all'investimento si rinvia al Documento di Registrazione e, in particolare, al relativo Capitolo 4 (*Fattori di Rischio*).

2.1.2.3. Rischio di assenza di garanzie

Per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi risponde unicamente l'Emittente con il suo patrimonio. Le Obbligazioni non beneficiano di alcuna garanzia reale ovvero di alcuna garanzia personale da parte di soggetti terzi e non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi.

2.1.2.4. Rischio di vendita prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:

- le caratteristiche/l'assenza del mercato in cui i titoli vengono negoziati ("Rischio di illiquidità connesso alle Obbligazioni");
- la variazione dei tassi di interesse di mercato ("Rischio di tasso di mercato");
- il merito di credito dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente").

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del loro valore nominale. Pertanto, nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso alla scadenza del prestito che rimane pari al valore di rimborso del valore nominale.

2.1.2.5. Rischio di illiquidità delle Obbligazioni

Le Obbligazioni oggetto della presente Offerta presentano i rischi di illiquidità tipici di un investimento in strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato, né negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione, né oggetto di un'attività di internalizzazione sistematica. L'Emittente inoltre non assume impegni di riacquisto. Pertanto, l'investitore potrebbe trovarsi nella difficoltà o impossibilità di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione delle obbligazioni, qualora l'Emittente non si assuma l'onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell'investitore.

Per ulteriori informazioni in merito a quanto precede si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1 (*Quotazione degli strumenti finanziari*) della presente Nota Informativa.

2.1.2.6. Rischio di tasso di mercato

Qualora gli investitori decidano di vendere le Obbligazioni prima della scadenza potrebbero ricevere un importo inferiore al valore nominale delle Obbligazioni. Ed, infatti, il valore di mercato delle Obbligazioni subisce l'influenza di diversi fattori, tra i quali vi è la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato e il merito di credito dell'Emittente. In genere, a fronte di un aumento dei tassi d'interesse di mercato, si assiste ad una riduzione del valore di mercato dei titoli a tasso fisso, mentre, a fronte di una diminuzione dei tassi d'interesse di mercato, si assiste ad un rialzo del valore di mercato di tali strumenti finanziari. La variazione del valore di mercato delle Obbligazioni al cambiamento dei tassi di interesse è tanto più accentuata quanto più lunga è la loro vita residua.

2.1.2.7. Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Ogni cambiamento effettivo o atteso del merito di credito e/o della situazione finanziaria dell'Emittente, può influire negativamente sul prezzo di mercato delle Obbligazioni.

2.1.2.8. Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni

Non sussistono costi/commissioni inclusi nel Prezzo di Offerta, né in aggiunta allo stesso, né sono previsti costi/commissioni in caso di rivendita delle Obbligazioni prima della scadenza..

2.1.2.9. Rischio correlato all'assenza di rating delle Obbligazioni

Alle Obbligazioni non sarà attribuito alcun *rating*. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari.

Inoltre, per l'Emittente non è possibile determinare un valore di credit spread, (inteso come differenza tra il rendimento di una obbligazione plain vanilla di propria emissione ed il tasso interest rate swap di durata corrispondente) atto a consentire un ulteriore apprezzamento della rischiosità dell'Emittente.

Va tuttavia tenuto in debito conto che l'assenza di *rating* dell'Emittente e delle Obbligazioni non è di per sé indicativa della solvibilità dell'Emittente e, conseguentemente, di rischiosità degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta medesima.

2.1.2.10. Rischio connesso alla variazione del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni

Il valore netto relativo al rendimento delle Obbligazioni è calcolato sulla base del regime fiscale in vigore alla Data della Nota Informativa.

L'Emittente non è in grado di prevedere se il regime fiscale vigente alla Data della Nota Informativa potrà subire eventuali modifiche durante la vita delle Obbligazioni, né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicati alle Obbligazioni alle varie date di pagamento delle cedole di interessi, incidendo sul rendimento dell'investimento per tutte o talune categorie di investitori.

Sono comunque a carico del titolare delle Obbligazioni le imposte e le tasse, presenti e future, che per legge colpiscono le Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti.

2.2. **Rischi relativi alle Offerte**

2.2.1. *Rischi connessi alla determinazione del prezzo di emissione*

Ai fini della determinazione del prezzo di sottoscrizione delle Azioni, il Consiglio di Amministrazione, non si è avvalso del supporto di esperti indipendenti né ha adoperato criteri di valutazione, ma ha esclusivamente tenuto conto di quanto stabilito dall'assemblea straordinaria dei Soci del 25 novembre 2010, che – nel conferire al CdA la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale – ha precisato che il prezzo di emissione delle azioni non potrà essere inferiore al relativo valore nominale.

Tenuto conto di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha pertanto determinato in Euro 5,00 – di cui Euro 2,58 a titolo di valore nominale ed Euro 2,42 a titolo di sovrapprezzo – il prezzo di sottoscrizione delle Azioni. Si evidenzia che tale prezzo risulta inferiore al valore del patrimonio netto contabile per azione dell'Emittente al 31 dicembre 2014, pari a Euro 5,94.

Per un'analitica descrizione delle variazioni fatte registrare dal prezzo di emissione delle azioni deliberato dall'assemblea nel triennio di riferimento e dei connessi rischi di svalutazione del valore delle Azioni, si rinvia al successivo Paragrafo 2.2.2..

Di seguito si riportano i principali moltiplicatori riferiti all'Emittente determinati sulla base del Prezzo di Offerta delle Azioni, pari a Euro 5,00, unitamente a quelli relativi a un campione di banche quotate (sulla base dei dati al 21 aprile 2015) e di alcune banche non quotate (sulla base dei dati al 31 dicembre 2014).

Multipli per le banche quotate*	<i>Price/Book Value</i>
Banca Profilo	1,26
Credito Emiliano	1,03
Mediobanca	0,94
Banca FINNAT Euramerica	0,79
Banca Popolare di Sondrio	0,78
Intesa Sanpaolo	1,18
Banca Popolare dell'Emilia	0,79
Unicredit	0,74
Ubi Banca	0,68
Banca Carige	0,33
Banca Popolare di Milano	0,93
Banco di Sardegna risp	0,45
Banco Desio e della Brianza	0,44
Credito Valtellinese	0,66
Banca Monte dei Paschi di Siena	0,38
Banco Popolare	0,67
Media delle banche quotate indicate nel campione	0,75
Banca Popolare di Puglia e Basilicata	0,84

* Fonte dati: Bloomberg al 24 giugno 2015

Multipli per le banche non quotate*	<i>Price/Book Value</i>
Banca Popolare dell'Alto Adige	1,14
Banca Popolare di Cividale	1,51
Veneto Banca	1,28
Banca Popolare Pugliese	0,96
Banca Popolare di Bari	1,05
Banca Popolare di Vicenza	1,20
Media delle banche non quotate indicate nel campione	1,19
Banca Popolare di Puglia e Basilicata	0,84

* Fonte dati: bilancio al 31 dicembre 2014. Siti internet società

Dalla tabella sopra riportata emerge che il multiplo "Price/Book Value" 2014 dell'Emittente è superiore alla media delle banche quotate e inferiore a quello delle banche non quotate.

Si precisa che ai fini del confronto con le società quotate è stato assunto il prezzo di mercato rilevato alla data del 21 aprile 2014; il prezzo riferito alle società non quotate è invece stabilito dall'assemblea dei soci.

Nell'effettuare il confronto dei multipli, gli investitori devono tener presente che il prezzo delle azioni delle società quotate è un prezzo di mercato mentre quello delle banche non quotate e, quindi, dell'Emittente è fissato dagli organi sociali.

Si evidenzia che non è stato rappresentato il multiplo "*Price/Earnings*" in ragione del fatto che l'Emittente, negli esercizi 2012, 2013 e 2014, ha chiuso il bilancio con un risultato economico negativo.

Per maggiori informazioni circa le procedure di determinazione del prezzo di emissione delle Azioni e le modalità di applicazione dei criteri utilizzati a tal fine dal C.d.A. si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.3.1 (*Prezzo di Offerta*) e al Fattore di Rischio 4.1.7 del Documento di Registrazione.

2.2.2. *Rischi connessi alla negoziazione dei diritti di opzione*

I diritti di opzione relativi alle Azioni non saranno negoziabili in alcun mercato regolamentato né in alcun sistema multilaterale di negoziazione né in altri sistemi bilaterali, né l'Emittente svolgerà alcuna attività volta ad accelerare, gestire, realizzare o agevolare gli scambi dei diritti di opzione. Pertanto, pur essendo possibile per i titolari dei diritti di opzione cedere tali diritti sulla base dei principi che regolano l'autonomia negoziale dei privati, tuttavia il soggetto che intende cedere i propri diritti di opzione potrebbe incontrare difficoltà o addirittura non riuscire a cedere a terzi i propri diritti di opzione.

I diritti di opzione relativi alle Azioni non saranno negoziabili sul MIAB gestito dalla Banca, la cui operatività, a decorrere dal 1 aprile 2014, è stata temporaneamente sospesa.

2.2.3. *Rischi connessi alla coincidenza del periodo di adesione all'Offerta in opzione agli Azionisti e all'Offerta al Pubblico Indistinto*

Poiché l'Offerta in opzione agli Azionisti e l'Offerta al Pubblico Indistinto sono promosse contestualmente, il quantitativo di Azioni, e conseguentemente di Obbligazioni, eventualmente oggetto di Offerta al Pubblico Indistinto sarà noto solo al termine del Periodo di Offerta. Le adesioni all'Offerta al Pubblico Indistinto saranno, infatti, efficaci solo ove residuino Azioni, e conseguentemente Obbligazioni, non sottoscritte dagli Azionisti.

Poiché dunque l'effettiva assegnazione delle Azioni e delle Obbligazioni richieste dai Terzi è subordinata, sia nell'*an* che nel *quantum*, alla concreta disponibilità di titoli non sottoscritti dagli Azionisti, non vi è nessuna garanzia che l'Emittente soddisfi le richieste di sottoscrizione manifestate dai Terzi durante il Periodo di Offerta.

2.2.4. *Rischi connessi a conflitti di interesse dell'Emittente*

Si segnala che le Azioni e le Obbligazioni sono offerte direttamente dall'Emittente. La Società è, dunque, Emittente, offerente e responsabile del collocamento delle Offerte. Esiste, pertanto, sotto tale profilo, un potenziale conflitto di interessi su cui si richiama l'attenzione degli investitori.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.3 (*Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione*) e al Capitolo 5, Paragrafo 5.4.1 (*Soggetti incaricati del coordinamento e del collocamento*) della presente Nota Informativa.

2.2.5. *Rischi connessi alla mancata o parziale esecuzione dell'Aumento di Capitale*

L'Aumento di Capitale costituisce coerente sviluppo degli obiettivi perseguiti con l'Aumento di Capitale 2014 e si innesta nel più ampio quadro di interventi identificati nel Piano Industriale:

- a) rafforzamento della struttura patrimoniale della Banca;
- b) rilancio commerciale e recupero di redditività sull'intera rete delle filiali;
- c) rafforzamento strutturale del presidio del rischio;
- d) efficientamento della macchina operativa.

Più in particolare, l'integrale esecuzione dell'Aumento di Capitale consentirebbe alla Banca di pervenire a un ulteriore rafforzamento dei propri coefficienti patrimoniali – anche in considerazione dei requisiti aggiuntivi richiesti da Banca d'Italia – e di dotare l'Emittente delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi delineati nel Piano Industriale, riconfermando e rafforzando il proprio ruolo di attore chiave a sostegno del

tessuto economico del territorio di riferimento, per maggiori informazioni si rimanda al Capitolo 4, Paragrafi 4.1.1 (*Rischi connessi alle perdite di esercizio*) e 4.1.3 (*Rischi connessi all'adeguatezza patrimoniale*) del Documento di Registrazione.

2.2.6 Rischi di assenza di buon esito dell'operazione e accordi di riacquisto

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, alla data della Nota Informativa, non sono previsti impegni di sottoscrizione, né alcuna garanzia del buon esito del collocamento. Per maggiori informazione, si rinvia al successivo Capitolo 5 paragrafo 5.4.3.

Si evidenzia, inoltre, che, non esistendo un consorzio di garanzia per il buon esito dell'Aumento di Capitale, né impegni di sottoscrizione, il medesimo potrebbe non essere sottoscritto o chiudersi per un ammontare inferiore rispetto a quanto previsto; tale circostanza potrebbe pregiudicare o consentire di realizzare solo parzialmente le finalità delle Offerte, imponendo all'Emittente di porre in essere nuovi interventi di rafforzamento patrimoniale, quali aumenti di capitale che, ove non sottoscritti, potrebbero generare, in capo agli investitori, effetti diluitivi ulteriori rispetto a quelli richiamati nel Paragrafo 2.2.6 (*Rischi connessi a eventuali effetti diluitivi*) che segue.

Si precisa, inoltre, che l'assenza di impegni di sottoscrizione e di garanzie di buon esito del collocamento può comportare il rischio che gli interventi pianificati dalla Banca, al fine di far fronte alle criticità rilevate dalla Banca d'Italia nel proprio rapporto ispettivo, si rivelino insufficienti o inefficaci.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.4 (*Ragioni delle emissioni e impiego dei proventi*) e al Capitolo 5, Paragrafo 5.2.2 (*Impegni a sottoscrivere le Azioni e le Obbligazioni*) della presente Nota Informativa.

2.2.6. Rischi connessi alle indicazioni di Banca d'Italia in tema di limiti alla distribuzione dei dividendi

La BCE, con raccomandazione del 28 gennaio 2015 (BCE/2015/2), ha formulato alle banche sottoposte alla sua supervisione specifiche raccomandazioni sul pagamento di dividendi nel 2015, a valere sui risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, e ha richiesto alle autorità di vigilanza nazionali (tra cui la Banca d'Italia) di applicare le medesime raccomandazioni agli istituti di credito meno significativi che non sono sottoposti alla sua vigilanza diretta (tra cui l'Emittente).

In particolare, la BCE ha raccomandato quanto segue: (i) le banche che soddisfano i requisiti patrimoniali attualmente applicabili e hanno già raggiunto i coefficienti patrimoniali previsti dal CRR per il 2019 (coefficienti *fully loaded* o anche detti *fully phased*) dovrebbero adottare una politica di distribuzione dei dividendi conservativa che permetta loro di continuare a soddisfare tutti i requisiti anche in caso di condizioni economiche e finanziarie deteriorate; (ii) le banche che soddisfano i requisiti patrimoniali attualmente applicabili, ma non hanno ancora raggiunto i coefficienti patrimoniali previsti dal CRR per il 2019 (coefficienti *fully loaded*), dovrebbero anch'esse adottare una politica di distribuzione dei dividendi conservativa, pagando in linea di principio dividendi solo nella misura in cui sia garantito, come minimo, un percorso lineare verso il raggiungimento nel 2019 dei propri coefficienti patrimoniali; (iii) gli enti creditizi che hanno una carenza patrimoniale non dovrebbero distribuire dividendi;

Banca d'Italia, a seguito della suddetta raccomandazione della BCE, ha dunque raccomandato alle banche da lei vigilate di adottare, pur in presenza di utili distribuibili, politiche di distribuzione dei dividendi che consentano di mantenere – a livello individuale e consolidato – condizioni di adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, coerenti con il complesso dei rischi assunti, idonee a favorire l'allineamento ai requisiti prudenziali stabiliti dalla CRD IV e a garantire la copertura dei livelli di capitale interno calcolati nell'ambito del processo di *Internal Adequacy Assessment Process*.

Allo stato, non sussistendo le relative condizioni, non è possibile distribuire dividendi.

2.2.7. Rischi connessi a eventuali effetti diluitivi

Le Azioni sono preliminarmente offerte in opzione a tutti gli Azionisti nell'ambito dell'Offerta agli Azionisti e, pertanto, non vi sono effetti diluitivi derivanti dall'emissione di tali strumenti in termini di quota percentuale sul capitale sociale nei confronti degli Azionisti che decideranno di sottoscrivere l'Offerta per la parte di loro competenza.

In caso di totale sottoscrizione delle massime n. 5.924.906 Azioni offerte, gli Azionisti dell'Emittente che decidessero di non sottoscrivere l'Offerta agli Azionisti per la parte di loro competenza potrebbero vedere diluita la propria partecipazione nel capitale effettivamente emesso di una percentuale massima pari al

11,11%.

Gli effetti di tale profilo di rischio, stante il principio del voto capitaro applicabile alle banche popolari aventi natura di cooperativa, sarebbero tuttavia circoscritti ai soli aspetti economici.

2.2.8. *Rischio connesso alla mancata acquisizione della qualità di Socio*

L'art. 7 dello Statuto subordina la possibilità di acquisire la qualità di Socio al possesso da parte dell'Azionista di specifici requisiti soggettivi. In particolare, è necessario che lo stesso abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società è attiva attraverso la rete dei propri sportelli per le capacità imprenditoriali, per le qualità morali e professionali o per gli incarichi ricoperti.

Il possesso di tali requisiti è accertato dal Consiglio di Amministrazione, che è chiamato a esprimersi sull'accoglimento o sul rigetto delle domande di ammissione a Socio che gli vengono sottoposte. L'eventuale rifiuto può essere sottoposto dall'interessato, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, al Collegio dei Probiviri, che decide entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Collegio dei Probiviri e la sua decisione è inappellabile.

Si sottolinea che sino a quando l'Azionista non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a Socio non può esercitare i diritti amministrativi, ma solamente quelli aventi contenuto patrimoniale.

Per un'analisi più approfondita si rimanda al Capitolo 21, Paragrafo 21.2.3 (*Diritti, privilegi e restrizioni connessi a ciascuna classe di azioni esistente*) del Documento di Registrazione.

2.2.9. *Esclusione dei mercati nei quali sono consentite le Offerte*

Le Offerte sono promosse esclusivamente sul mercato italiano sulla base del Prospetto. Esse, quindi, non sono né saranno estese agli investitori residenti negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone e in Australia, nonché negli Altri Paesi nei quali tale diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, con alcun mezzo, non utilizzando quindi né i servizi postali, né alcun altro strumento di comunicazione o di commercio interno o internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, la posta elettronica, il telefono e *internet*) degli Altri Paesi, né attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Ogni adesione alle Offerte descritte nel Prospetto posta in essere, direttamente o indirettamente, in violazione delle limitazioni di cui sopra sarà considerata non valida. I soggetti non residenti in Italia, quindi, potrebbero non poter esercitare e/o vendere i diritti di opzione loro spettanti (e/o, comunque, non poter sottoscrivere le Azioni) ai sensi della normativa straniera a loro eventualmente applicabile. Tali soggetti, pertanto, dovrebbero avvalersi di specifici pareri legali in materia prima di intraprendere qualsiasi azione. L'Emittente si riserva il diritto di non consentire a tali soggetti l'esercizio e/o la vendita dei suddetti diritti di opzione (e/o, comunque, la sottoscrizione delle Azioni e delle Obbligazioni), qualora dovesse riscontrare che ciò viola leggi e/o regolamenti applicabili negli Altri Paesi.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.2.1 (*Destinatari e mercati dell'offerta*) della presente Nota Informativa.

2.2.10. *Rischio di ritiro/annullamento dell'Offerta*

Qualora, successivamente alla pubblicazione del Prospetto e prima della data di emissione delle Azioni e delle Obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza delle Offerte, l'Emittente avrà la facoltà di non dare inizio alle Offerte, ovvero di ritirarle e ritenerle annullate.

In tale ipotesi, ove gli investitori abbiano versato l'importo di sottoscrizione delle Azioni e delle eventuali Obbligazioni prima delle comunicazioni di annullamento delle Offerte, non potranno beneficiare dei proventi sulle somme versate che avrebbero altrimenti percepito se non avessero sottoscritto le Azioni e le Obbligazioni e avessero eventualmente effettuato un'altra tipologia di investimento.

2.2.11. *Rischio relativo alla disciplina in materia di anatocismo*

In conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale (sent. 5 aprile 2012, n. 78) e di alcune recenti ordinanze del Tribunale di Milano, rispettivamente relative all'illegittimità del *dies a quo* relativo alla decorrenza del termine di prescrizione delle azioni legali relative al rimborso degli interessi indebitamente

pagati e all'immediata applicabilità del divieto di anatocismo introdotto nell'art. 12 del TUB dalla c.d. "legge di stabilità 2014", il numero complessivo delle cause pendenti in materia di anatocismo potrebbe avere un incremento, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.

3. INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1. Dichiarazione relativa al capitale circolante

Alla Data della Nota Informativa, la Banca dispone di un capitale circolante sufficiente per fare fronte alle proprie esigenze per un periodo di dodici mesi. Per capitale circolante, ai sensi delle raccomandazioni contenute nel documento ESMA/2013/319 del 20 marzo 2013, si intende il mezzo mediante il quale la Banca ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni in scadenza.

Per informazioni circa le risorse finanziarie dell'Emittente si rinvia al Capitolo 10 (*Risorse finanziarie*) del Documento di Registrazione.

3.2. Fondi propri e indebitamento

Le seguenti tabelle riportano il totale della provvista e dei mezzi propri della Banca alla data del 31 marzo 2015. Si precisa che le suddette informazioni sono tratte da elaborazioni gestionali e non sono state sottoposte a revisione contabile.

(dati in migliaia di Euro)	31/5/2015
Debiti verso Banche	315.275
Raccolta diretta	3.882.236
- Debiti verso clientela	3.401.064
- Titoli in circolazione	481.172
Totale Indebitamento	4.197.511

(dati in migliaia di Euro)	31/5/2015
Crediti verso Banche	81.131
Debiti verso Banche	315.275
Interbancario Netto - provvista	234.144

Patrimonio netto* (dati in migliaia di euro)	31/5/2015
Capitale	137.576
Sovrapprezzi di emissione	47.824
Riserve negative di valutazione attività AFS	-2.409
Altre riserve	131.662
(Azioni proprie)	-20
Sub Totale	314.633
Riserve positive di valutazione attività AFS	0
Quota utile/perdita netto a riserva	0
Totale Capitale + Riserve	314.633

*Alla data del 31 maggio 2015 le variazioni intervenute sul Patrimonio Netto, rispetto alla data del 31/12/2014, sono riferite alla voce Altre riserve quale rigiro della perdita di esercizio 2014 di -2,49 milioni di euro ed alla voce Riserve negative di valutazione attività AFS per -2,4 milioni di euro.

Per ulteriori informazioni si rinvia ai Capitoli 9 (*Resoconto della situazione gestionale e finanziaria*), 10 (*Risorse finanziarie*) e 20 (*Informazioni finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria e i profitti e le perdite dell'Emittente*) del Documento di Registrazione.

3.3. Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti alle emissioni

Poiché le Azioni e le Obbligazioni sono offerte direttamente dall'Emittente, la Società assume contestualmente, in relazione alle Offerte, la veste di Emittente, offerente e responsabile del collocamento. Esiste, pertanto, sotto tale profilo, un potenziale conflitto di interessi su cui si richiama l'attenzione degli investitori.

Fatto salvo quanto precede, alla data della Nota Informativa, la Società non è a conoscenza di interessi significativi in relazione alle emissioni da parte di altre persone fisiche o persone giuridiche.

3.4. Ragioni delle emissioni e impiego dei proventi

L'Aumento di Capitale costituisce coerente sviluppo degli obiettivi perseguiti con l'Aumento di Capitale 2014 e si innesta nel più ampio quadro di interventi identificati nel Piano Industriale:

- rafforzamento della struttura patrimoniale della Banca;
- rilancio commerciale e recupero di redditività sull'intera rete delle filiali;

- c) rafforzamento strutturale del presidio del rischio;
- d) efficientamento della macchina operativa.

Più in particolare, l'integrale esecuzione dell'Aumento di Capitale consentirà alla Banca di pervenire a un ulteriore rafforzamento dei propri coefficienti patrimoniali – anche in considerazione dei requisiti aggiuntivi richiesti da Banca d'Italia – e di dotare l'Emittente delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi delineati nel Piano Industriale, riconfermando e rafforzando il proprio ruolo di attore chiave a sostegno del tessuto economico del territorio di riferimento.

La seguente tabella riporta il raffronto tra i coefficienti minimi di capitale previsti dal *framework* Basilea III a far data dal 1 gennaio 2014 per l'intero sistema bancario e quelli aggiuntivi richiesti all'Emittente dalla Banca d'Italia, nonché i coefficienti fatti registrare dall'Emittente al 31 dicembre 2014:

Indicatori patrimoniali	Requisiti minimi di capitale per il 2015 (*)	Requisiti aggiuntivi imposti da Banca d'Italia	Requisiti minimi complessivi richiesti all'Emittente (*)	Coefficienti dell'Emittente al 31/12/2014	Coefficienti dell'Emittente al 31/03/2015
Common Equity Tier 1 Ratio (CET 1)	7,00%	--	7,00%	10,82%	10,39%
Tier 1 Ratio (T 1)	8,50%	2,00%	10,50%	10,82%	10,39%
Total Capital Ratio (TCR)	10,50%	2,00%	12,50%	14,84%	14,08%

(*) Comprensivi del Capital Conservation Buffer, pari al 2,50%

Dalla tabella precedente si evidenzia che, al 31.03.2015, il coefficiente Tier 1 Ratio è inferiore al requisito minimo regolamentare richiesto all'Emittente dalla Banca d'Italia. Inoltre, per l'aumento di capitale sociale offerto in opzione e prelazione ai soci e al pubblico indistinto per la parte inoptata (cfr. Nota Informativa), non sono previsti impegni di sottoscrizione né alcuna garanzia di buon esito del collocamento per cui non è detto che sia garantito un rafforzamento patrimoniale della Banca.

Tenuto conto dei requisiti aggiuntivi specifici richiesti dalla Banca d'Italia, la soglia minima per l'Emittente è pari al 8,00% di *Tier 1 Ratio*, cui va aggiunto l'ulteriore 2,50% di *Tier 1 Ratio* quale requisito di conservazione di capitale previsto dalla nuova normativa di riferimento, così per un coefficiente minimo complessivo pari al 10,50%.

Si evidenzia che, non esistendo un consorzio di garanzia per il buon esito dell'Aumento di Capitale, né impegni di sottoscrizione, il medesimo potrebbe non essere sottoscritto o chiudersi per un ammontare inferiore rispetto a quanto previsto; tale circostanza potrebbe pregiudicare o consentire di realizzare solo parzialmente le finalità delle Offerte, imponendo all'Emittente di porre in essere nuovi interventi di rafforzamento patrimoniale, quali aumenti di capitale che, ove non sottoscritti, potrebbero generare, in capo agli investitori, effetti diluitivi.

Quanto all'offerta delle Obbligazioni, la stessa trova le proprie ragioni nella volontà dell'Emittente di rendere maggiormente appetibile l'adesione all'Aumento di Capitale da parte degli investitori incrementando la redditività attesa del complessivo investimento. Pertanto, la mancata integrale sottoscrizione delle Obbligazioni non comporterebbe per l'Emittente alcun profilo di criticità. In ragione di quanto precede non è intenzione della Banca procedere, in tale ipotesi, all'ulteriore offerta delle Obbligazioni eventualmente non sottoscritte.

Per quanto riguarda i proventi, le risorse ottenute dalle Offerte consentiranno di disporre delle risorse necessarie per sostenere l'economia del territorio e il perseguimento degli obiettivi del Piano industriale nonché di ottenere flessibilità nella gestione del costo della raccolta, sostituendo altri finanziamenti sul mercato interbancario e alimenteranno, nella normale gestione, l'attività creditizia della Banca, orientata, in ogni caso e pur in un contesto macroeconomico difficile e incerto, al rispetto di una prudente erogazione del credito, nell'ambito delle prospettive di sviluppo complessive riportate nel Piano Industriale.

Nel breve termine la liquidità riveniente dalle Offerte, fermo restando quanto sopra evidenziato relativamente agli obiettivi che si intendono perseguire nel medio/lungo termine, sarà gestita nell'ambito complessivo della tesoreria della Banca nell'ottica generale di massimizzare i proventi e/o ridurre gli oneri finanziari.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE

4.1. Informazioni riguardanti le Azioni

4.1.1. Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti

Le Azioni oggetto dell'Offerta agli Azionisti e dell'Offerta al Pubblico Indistinto sono massime n. 5.924.906 Azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 2,58, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla Data della Nota Informativa, fatta eccezione per il godimento, che decorrerà dal 1 gennaio 2015. Il prezzo di emissione delle Azioni è pari a Euro 5,00 (di cui Euro 2,58 di valore nominale ed Euro 2,42 a titolo di sovrapprezzo), determinato in data 23 aprile 2015 dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in forza della delega conferita dall'assemblea straordinaria dei Soci del 25 novembre 2010.

Le Azioni avranno il codice ISIN IT0001069860.

4.1.2. Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati

Le Azioni saranno emesse sulla base della legge italiana.

4.1.3. Caratteristiche delle Azioni

Le Azioni saranno ordinarie, nominative e indivisibili, liberamente trasferibili e assoggettate al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-*bis* e ss. del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

Conseguentemente, sino a quando le Azioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli, il trasferimento delle Azioni e l'esercizio dei relativi diritti potranno avvenire esclusivamente per il tramite degli Intermediari Aderenti.

4.1.4. Valuta di emissione

Le Azioni sono denominate in Euro.

4.1.5. Descrizione dei diritti connessi alle Azioni

Le Azioni avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno gli stessi diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni in circolazione alla Data della Nota Informativa.

Le Azioni avranno godimento dal 1 gennaio 2015.

Le Azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, né saranno negoziate su alcun sistema MTF o mediante un internalizzatore sistematico; pertanto gli investitori potrebbero incontrare difficoltà in futuro, ove volessero vendere, in tutto o anche solo in parte, le Azioni.

Le Azioni potranno essere tuttavia trattate nel MIAB, istituito dall'Emittente. Come chiarito al successivo Capitolo 6, Paragrafo 6.1. (*Quotazione degli strumenti finanziari*), tale sistema di negoziazione, temporaneamente sospeso dal 1 aprile 2014, ha per oggetto le azioni emesse dalla Banca.

Si riportano, di seguito, alcune previsioni dello Statuto relative ai diritti amministrativi e patrimoniali connessi alle azioni dell'Emittente.

4.1.5.1. Diritto al dividendo

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, le Azioni attribuiscono il pieno diritto ai dividendi, ove deliberati dall'assemblea ordinaria dei Soci per l'esercizio in corso, qualunque sia l'epoca di acquisto delle azioni; i sottoscrittori delle azioni devono però corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili, vengono acquisiti dalla Società e imputati alla riserva statutaria.

4.1.5.2. Diritto di voto

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, hanno diritto di voto in assemblea coloro che risultano iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione e siano in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata.

La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

Ogni Socio ha diritto a un solo voto qualunque sia il numero di azioni possedute.

È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio che non sia amministratore sindaco o dipendente della Banca. Ciascun Socio può rappresentare fino a un massimo di 10 Soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di un soggetto che non sia Socio, anche se munito di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

4.1.5.3. Acquisizione della qualità di Socio

Ai sensi degli artt. 7, 8, 9, 11 e 12 dello Statuto possono essere ammesse quali Soci della Società le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 dello Statuto, le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni e altri enti.

Ai fini dell'ammissione a Socio è inoltre necessario che l'aspirante Socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società stessa, ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società è attiva attraverso la rete dei propri sportelli per le capacità imprenditoriali, per le qualità morali e professionali o per gli incarichi ricoperti.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, chi intende diventare Socio deve esibire al Consiglio di Amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero delle azioni sottoscritte o acquistate, le generalità, il domicilio e ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a Socio.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata agli interessati e annotata a cura del Consiglio di Amministrazione sul libro soci. L'eventuale rifiuto può essere sottoposto dall'interessato, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, al Collegio dei Probiviri, che decide entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Consiglio dei Probiviri e la sua decisione è inappellabile.

Sino a quando l'Azionista non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a Socio può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

4.1.5.4. Diritto di opzione

Ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione agli Azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con gli Azionisti, sulla base del rapporto di conversione.

4.1.5.5. Diritto di prelazione

Ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, in caso di offerta di azioni di nuova emissione in opzione agli Azionisti, coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione sulle azioni eventualmente rimaste inoplate.

4.1.5.6. Diritto alla partecipazione agli utili dell'Emittente

Ai sensi dell'art. 53 dello Statuto, l'utile netto risultante dal bilancio annuale sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria della Società viene ripartito come segue:

- in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, alla riserva ordinaria;
- il 20% alla riserva statutaria;
- ai Soci, nella misura che, su proposta del Consiglio di Amministrazione viene fissata dall'assemblea.

L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere destinato alla riserva statutaria o alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve, nonché al fondo per l'acquisto o il rimborso di azioni della Società.

4.1.5.7. Diritto di partecipazione all'eventuale residuo attivo in caso di liquidazione

Ai sensi dell'art. 54 dello Statuto, al termine della liquidazione il riparto delle somme disponibili tra i titolari delle azioni ha luogo in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

4.1.5.8. Limitazioni ai diritti aventi contenuto patrimoniale

Banca Popolare di Puglia e Basilicata è una banca popolare costituita in forma di società cooperativa per azioni e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, comma 2, del TUB, nessuno può detenere azioni in misura eccedente l'1% del capitale sociale. Tale limite non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla specifica disciplina propria di ciascuno di essi.

Conformemente alla disciplina testé citata, la Società, non appena rileva il superamento di tale limite, contesta al titolare del conto e all'intermediario la violazione del divieto e non provvede all'iscrizione del medesimo nel libro soci. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso inutilmente tale termine, i relativi diritti patrimoniali successivamente attribuiti alle stesse azioni fino alla data della loro alienazione vengono acquisiti dalla Società e destinati a scopi mutualistici, attraverso interventi di carattere sociale e culturale.

4.1.5.9. Diritto di accesso agli atti

Con riferimento alla possibilità, da parte degli azionisti, di richiedere copia degli estratti del libro soci, ed al registro degli ordini l'Emittente fa presente che tale diritto si innesta nell'alveo normativo del diritto di ispezione del libro soci di una società cooperativa, sancito dal combinato disposto degli articoli 2421, 2422 e 2545-*bis* del codice civile; in particolare, l'art.2422 sancisce che i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali e di ottenerne estratti a proprie spese. L'Emittente mette a disposizione in tempi ragionevolmente utili e con aggravio delle spese vive necessarie alla produzione (euro 6 a pagine) la documentazione richiesta.

4.1.6. *Indicazione delle delibere in virtù delle quali le azioni saranno emesse*

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci del 25 novembre 2010 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-*ter* del Codice Civile, di deliberare entro il 20 novembre 2015, in una o più volte, l'aumento di capitale sociale scindibile a pagamento oppure anche misto con l'emissione gratuita di azioni, e/o in alternativa l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni anche subordinate per un importo nominale massimo di Euro 150.000.000, da offrire in opzione a tutti gli aventi diritto.

Il 23 aprile 2015 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha quindi approvato l'Aumento di Capitale scindibile a pagamento del controvalore complessivo massimo di Euro 29.624.530,00 – di cui Euro 15.286.257,00 a titolo di capitale ed Euro 14.338.273,00 a titolo di sovrapprezzo, e così dagli attuali Euro 137.576.330,00 sino a un massimo di Euro 152.862.587,00 – da realizzare mediante l'emissione di massime n. 5.924.906 nuove azioni ordinarie a un prezzo di sottoscrizione unitario di Euro 5,00, di cui Euro 2,58 a titolo di valore nominale ed Euro 2,42 a titolo di sovrapprezzo, da offrire in opzione agli Azionisti della Banca nel rapporto di 1 nuova azione ogni 9 azioni possedute ante aumento e, quanto all'eventuale inoptato, al Pubblico Indistinto, conseguentemente approvando le metodologie valutative proposte ai fini della determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione.

L'Aumento di Capitale e le connesse modificazioni statutarie sono stati preventivamente sottoposti, ai sensi dell'art. 56 del TUB, all'esame della Banca d'Italia, che ha accertato con nota prot. n. 0289280/15 del 13/03/2015 che i medesimi non contrastano con la sana e prudente gestione della Banca.

La delibera consiliare relativa all'Aumento di Capitale, redatta con atto rep. 80891 racc. 26541 del Notaio Patrizia Speranza, è stata iscritta in data 28/04/2015 presso il Registro delle Imprese di Bari con prot. n. PRA/25838/2015 repertorio n.334610.

Nessun'altra delibera, autorizzazione o approvazione è richiesta ai fini dell'emissione delle Azioni.

4.1.7. *Data prevista per l'emissione delle Azioni*

Le Azioni oggetto delle Offerte verranno messe a disposizione degli Intermediari Aderenti e, comunque, agli aventi diritto entro il quinto giorno di calendario successivo al termine del Periodo di Offerta (ovvero, in caso di esercizio da parte dell'Emittente della facoltà di proroga, dalla data che sarà indicata nell'Avviso di Proroga).

4.1.8. *Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Azioni*

Non sono previste limitazioni alla trasferibilità delle Azioni ai sensi della legge, dello Statuto o derivanti dalle condizioni di emissione.

Le Azioni non sono state né saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualsiasi Altro Paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone, Australia e in qualsiasi Altro Paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità.

4.1.9. Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione alle Azioni

Non esistono norme che stabiliscono un obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali che abbiano a oggetto le Azioni, in quanto le Azioni medesime non sono ammesse a quotazione in un mercato regolamentato.

4.1.10. Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle azioni dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso

Nel corso dell'ultimo esercizio, chiuso il 31 dicembre 2014, e dell'esercizio in corso, non sono state promosse offerte pubbliche di acquisto o scambio sulle Azioni, né l'Emittente ha mai assunto la qualità di offerente nell'ambito di tali operazioni.

4.1.11. Aspetti Fiscali

Le informazioni fornite di seguito sintetizzano alcuni aspetti del regime fiscale applicabile all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni, ai sensi della legislazione tributaria italiana vigente alla Data della Nota Informativa e relativamente a specifiche categorie di investitori.

Il regime fiscale applicabile all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni, di seguito riportato, si basa sulla legislazione e sulle prassi esistenti alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a eventuali future modifiche di legge o di prassi che potrebbero avere anche effetti retroattivi.

Qualora successivamente alla Data della Nota Informativa intervengano modifiche di legge o di prassi aventi ad oggetto il regime fiscale descritto di seguito, l'Emittente non provvederà ad aggiornare il presente paragrafo, per dare conto delle modifiche intervenute anche nel caso in cui, a seguito di tali modifiche, le informazioni presenti in questo paragrafo non risultassero più valide.

Quanto segue non intende costituire un'analisi esauriente di tutte le problematiche fiscali connesse alla sottoscrizione, all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni per tutte le possibili categorie di investitori ma fornisce un'analisi indicativa delle principali conseguenze fiscali. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento alla sottoscrizione, all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni.

A. Definizioni

Ai fini del presente paragrafo, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato.

"Cessione di Partecipazioni Qualificate": cessione a titolo oneroso di azioni, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell'arco di un periodo di dodici mesi, le percentuali previste dalla legge per le Partecipazioni Qualificate. Il termine di dodici mesi decorre dalla data in cui le azioni, i titoli e i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore alle predette percentuali. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni;

"Cessione di Partecipazioni Non Qualificate": cessione a titolo oneroso di azioni, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, diverse dalle Cessioni di Partecipazioni Qualificate;

"Partecipazioni Non Qualificate": le partecipazioni sociali diverse dalle Partecipazioni Qualificate;

"Partecipazioni Qualificate": le partecipazioni sociali aventi a oggetto partecipazioni (diverse dalle azioni di risparmio), nonché diritti o titoli, attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che

rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

B. Trattamento ai fini delle imposte dirette dei dividendi

I dividendi derivanti dalle Azioni dell'Emittente saranno soggetti al trattamento fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società fiscalmente residenti in Italia.

Sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di Azionisti.

B.1. Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sulle azioni possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, sono soggetti a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26%. Non sussiste l'obbligo da parte dei soci di indicare tali dividendi nella dichiarazione dei redditi. L'imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli nonché dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del TUF).

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sulle azioni possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che i dividendi percepiti sono relativi a Partecipazioni Qualificate. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'Azionista, assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche ("IRPEF"), prelevata con aliquote comprese tra il 23% e il 43%, in ragione delle seguenti percentuali: (i) 40%, in caso di distribuzione di utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, (ii) 49,72% negli altri casi. Agli effetti dell'imposizione in capo al percettore, i dividendi distribuiti in esecuzione di delibere successive a quella avente ad oggetto l'utile relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale data.

B.2. Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa che detengono le partecipazioni nell'ambito del regime del risparmio gestito

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse in un rapporto di gestione patrimoniale intrattenuto con un intermediario autorizzato, in relazione al quale sia stata esercitata l'opzione per il regime del risparmio gestito di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva e concorrono alla formazione del risultato maturato di gestione, da assoggettare a imposta sostitutiva del 26%. Per ulteriori dettagli sul regime del risparmio gestito, si veda infra il paragrafo relativo alla tassazione delle plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti mediante Cessione di Partecipazioni Non Qualificate.

B.3. Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa

I dividendi corrisposti a persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali e afferenti azioni relative all'impresa non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che i dividendi riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all'attività d'impresa. Tali dividendi concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'Azionista in ragione delle seguenti percentuali: (i) 40%, in caso di distribuzione di utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, (ii) 49,72% negli altri casi. Agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti in esecuzione di delibere successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale data.

B.4. Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lettere a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, a società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, ovvero a società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati e trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva e concorrono alla formazione del reddito imponibile del percipiente secondo le seguenti modalità:

- i dividendi distribuiti a favore di società in nome collettivo e società in accomandita semplice, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo in ragione delle seguenti percentuali: (i) 40%, in caso di distribuzione di utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, (ii) 49,72% negli altri casi. Agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti in esecuzione di delibere successive a quella avente a oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale data;
- i dividendi distribuiti a favore di soggetti IRES (e.g. società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, nonché enti diversi dalle società e *trust* residenti fiscalmente in Italia che svolgono in via esclusiva o prevalente un'attività commerciale), concorrono a formare il reddito imponibile complessivo limitatamente al 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relativi a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS di cui al Regolamento 1606/2002/CE.

Per alcuni tipi di società ed enti e a certe condizioni, i dividendi percepiti concorrono a formare anche il relativo valore della produzione netta (nella misura del 50% del loro ammontare), soggetto a IRAP.

B.5. Enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

Gli utili corrisposti agli enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. c), del TUIR, overosia agli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché *trust* fiscalmente residenti in Italia, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva e concorrono generalmente a formare il reddito complessivo del percettore da assoggettare a IRES limitatamente al 77,74% del loro ammontare.

B.6. Soggetti esenti e Soggetti esclusi

I dividendi corrisposti a soggetti residenti esenti da IRES su azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le Azioni), sono soggetti a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26%, con obbligo di rivalsa, applicata dal soggetto residente (aderente al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli) presso il quale le Azioni sono depositate, ovvero dal soggetto (depositario) non residente che aderisca al sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia. I dividendi corrisposti a soggetti esclusi dall'IRES ai sensi dell'art. 74 del TUIR (*i.e.* organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli a ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, comuni, consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni) non sono soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva.

B.7. Fondi pensione italiani e O.I. C.R. italiani

I dividendi corrisposti a fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'art. 17, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (il "**Decreto 252**"), non sono soggetti a ritenuta alla fonte né a imposta sostitutiva. Tali utili concorrono per intero alla formazione del risultato della gestione maturato al termine di ciascun esercizio, assoggettato a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 20%.

I dividendi corrisposti agli organismi di investimento collettivo del risparmio ("**OICR**") istituiti in Italia non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte né a imposta sostitutiva.

B.8. Fondi comuni di investimento immobiliare italiani

Ai sensi del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 (il "**D.L. 351/2001**"), convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 410, e a seguito delle modifiche apportate dall'art. 41-*bis* del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (il "**Decreto 269**"), convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, i dividendi percepiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'art. 37 del TUF ovvero dell'art. 14-*bis* della L. 25 gennaio 1994 n. 86 (la "**Legge 86**"), non sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta né a imposta sostitutiva.

B.9. Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le Azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

I dividendi percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, non sono soggetti in Italia ad alcuna ritenuta né a imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione da assoggettare a imposizione secondo le regole ordinarie nella misura del 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS di cui al Regolamento 1606/2002/CE.

In alcuni casi e a certe condizioni, i dividendi percepiti concorrono a formare anche il relativo valore della produzione netta della stabile organizzazione (nella misura del 50%), soggetto a IRAP.

B.10. Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le Azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

I dividendi corrisposti a soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui le azioni o titoli similari siano riferibili, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, sono soggetti a una imposta sostitutiva del 26%. Tale imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, nonché dai soggetti non residenti che aderiscono al sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del TUF).

Gli Azionisti fiscalmente non residenti in Italia, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea ovvero negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 168-*bis* del TUIR e dalle società soggette a ritenuta nella misura dell'1,375% hanno diritto, a fronte di istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi dell'imposta sostitutiva subita in Italia, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell'ufficio fiscale dello Stato estero.

I soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito possono chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva sugli utili nella misura prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile. A tal fine i soggetti presso cui le azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, debbono acquisire tempestivamente:

- una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
- un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. Questa attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.

Nell'ipotesi in cui trovi applicazione l'imposta sostitutiva sui dividendi nella misura prevista dalla convenzione per evitare le doppie imposizioni, non spetta il rimborso fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi dell'imposta sostitutiva subita in Italia. Se la documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla messa in pagamento dei dividendi, l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 26%. In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della differenza tra l'imposta sostitutiva applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata da idonea documentazione, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge.

In relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota dell'1,375% sugli utili corrisposti a società ed enti che siano:

- soggetti a un'imposta sul reddito delle società in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) e inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'articolo 168-*bis* del TUIR e
- ivi fiscalmente residenti.

Fino all'emanazione del predetto Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella citata misura dell'1,375% sono quelli inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche. Ai sensi dell'art. 1, comma 68 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, l'imposta sostitutiva dell'1,375% si applica ai soli dividendi derivanti da utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura dell'1,375%, i beneficiari non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo dell'imposta sostitutiva, corredata da idonea documentazione, inclusa una certificazione di residenza e di status fiscale rilasciata dalle competenti

autorità dello Stato di residenza.

Ai sensi dell'art. 27-*bis* del DPR 600/1973, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società beneficiaria: (a) che riveste una delle forme previste nell'allegato alla stessa Direttiva n. 435/90/CEE, (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell'Unione Europea senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppie imposizioni sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione Europea, (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte indicate nella predetta Direttiva e (d) che detiene una partecipazione diretta nell'Emittente non inferiore al 10% del capitale sociale, per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti.

A tal fine, la società non residente deve produrre (i) una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i requisiti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c) nonché (ii) idonea documentazione attestante la sussistenza della condizione di cui al precedente punto (d). Inoltre, in base a quanto disposto dallo stesso articolo 27-*bis* del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e alla luce delle indicazioni fornite dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni e in alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, e purché il periodo minimo annuale di detenzione della partecipazione nell'Emittente sia già trascorso al momento della distribuzione del dividendo medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all'intermediario depositario delle Azioni la non applicazione dell'imposta sostitutiva presentando tempestivamente all'intermediario in questione la stessa documentazione sopra indicata.

In relazione alle società non residenti che risultano direttamente o indirettamente controllate da soggetti non residenti in Stati dell'Unione Europea, il suddetto regime di rimborso o di non applicazione dell'imposta sostitutiva può essere invocato soltanto a condizione che le medesime società dimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in questione.

Sui dividendi di pertinenza di enti o organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia non si applica l'imposta sostitutiva.

B.11. Distribuzione di riserve di cui all'art. 47, comma 5, del TUIR

Le informazioni di seguito fornite sintetizzano il regime fiscale applicabile alla distribuzione da parte dell'Emittente – in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione – delle riserve di capitale di cui all'art. 47, comma 5, del TUIR, ovverosia, tra l'altro, delle riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di congruaggio versati dai sottoscrittori, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta ("**Riserve di Capitale**").

Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono distribuite in via prioritaria le riserve costituite con utili e le riserve diverse dalle Riserve di Capitale (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta). In presenza e fino a capienza di tali riserve, le somme distribuite si qualificano quali dividendi e rimangono soggette al regime descritto nei paragrafi che precedono.

Persone fisiche non esercenti attività d'impresa fiscalmente residenti in Italia

Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, non costituiscono reddito per il percettore e riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, costituiscono utili distribuiti per la parte che eccede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, società di persone, società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR e persone fisiche esercenti attività d'impresa, fiscalmente residenti in Italia.

Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze e, come tali, sono assoggettate al regime evidenziato al successivo paragrafo C.

Enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. c) del TUIR, residenti in Italia ai fini fiscali

Le somme percepite dagli enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. c), del TUIR, vale a dire enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti in Italia ai fini fiscali, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo qualificabile come utile, non costituiscono reddito per il percettore e riducono di pari

ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili distribuiti per la parte che eccede il costo fiscale della partecipazione e, come tali, sono assoggettate al regime descritto nel punto B.5. del presente paragrafo.

Soggetti esenti da IRES

Le somme percepite da soggetti residenti in Italia ai fini fiscali ed esenti da IRES a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo qualificabile come utile, non costituiscono reddito per il percettore e riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili distribuiti per la parte che eccede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e, come tali, sono assoggettate al regime descritto al punto B.6 del presente paragrafo.

Fondi pensione italiani e OICR italiani

Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale dai fondi pensione italiani soggetti al regime di cui al Decreto 252, in base a una interpretazione sistematica delle norme, concorrono a formare il risultato netto di gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione, soggetto a un'imposta sostitutiva del 20%. Le somme percepite da OICR a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale non sono imponibili in capo all'OICR.

Fondi comuni di investimento immobiliare italiani

Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale da fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'art. 37 del TUF ovvero dell'art. 14-*bis* della Legge 86 , non sono soggette a imposta in capo ai fondi stessi.

Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le Azioni per il tramite di una stabile organizzazione ne territori dello Stato.

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, la distribuzione di Riserve di Capitale è soggetta al medesimo regime tributario previsto per la distribuzione delle medesime riserve a società enti di cui all'art. 73 comma primo, lett. a) e b) del TUIR.

Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le Azioni per il tramite di una stabile organizzazione ne territori dello Stato.

Per la qualificazione ai fini fiscali delle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale da soggetti non residenti in Italia ai fini fiscali (siano essi persone fisiche o società di capitali), privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, valgono i criteri descritti in relazione alle medesime somme percepite da persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali. Al pari di quanto evidenziato per le persone fisiche e per le società di capitali residenti in Italia, ai fini fiscali le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di pari ammontare.

C. Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze derivanti dalla cessione di Azioni

Le plusvalenze derivanti dalla cessione delle azioni dell'Emittente sono soggette al trattamento fiscale ordinariamente applicabile alle plusvalenze realizzate su azioni di società fiscalmente residenti in Italia.

Di seguito si illustrano le differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di investitori.

C.1. Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di attività commerciale, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante la cessione a titolo oneroso di Azioni, sono soggette al seguente regime fiscale.

Cessione di Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia e non esercenti attività di impresa, se riferite a una cessione di Partecipazioni Non Qualificate, sono soggette a un'imposta sostitutiva del 26%. In tal caso, il cedente potrà decidere di assoggettare le plusvalenze al regime della dichiarazione ovvero del risparmio amministrato o del risparmio gestito, rispettivamente ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Gli Investitori possono optare per uno dei tre diversi criteri di applicazione dell'imposta sostitutiva di seguito

elencati.

- Secondo il c.d. regime della dichiarazione, che è il regime ordinario applicabile in Italia alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche ivi residenti che detengono azioni non in regime d'impresa, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sulle plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio, al netto delle relative minusvalenze. Le plusvalenze realizzate, al netto delle relative minusvalenze, devono essere distintamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi di ciascun Azionista. L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta da ciascun Azionista mediante versamento diretto. Se l'ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.
- In alternativa al regime della dichiarazione, le persone fisiche italiane che detengono azioni non in regime d'impresa possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva di ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna operazione di cessione o rimborso (c.d. "regime del risparmio amministrato"). La tassazione separata di ciascuna plusvalenza secondo il regime del risparmio amministrato è consentita a condizione che: (i) le azioni siano in custodia o amministrazione presso banche italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM) o altri intermediari finanziari autorizzati; e (ii) il contribuente opti per il regime del risparmio amministrato con una comunicazione scritta. L'intermediario finanziario, sulla base delle informazioni comunicate dal contribuente, applica l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna operazione di vendita o rimborso di azioni, al netto delle minusvalenze o perdite realizzate, trattenendo l'imposta sostitutiva dovuta dai proventi realizzati e spettanti al portatore dei titoli. Secondo il regime del risparmio amministrato, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi, gli importi delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi sono computati in deduzione, fino a loro concorrenza, dall'importo delle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Il contribuente non è tenuto a esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.
- Ulteriore regime opzionale attivabile dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono azioni non in regime di impresa è il c.d. "risparmio gestito", il quale può trovare applicazione per le Azioni in relazione alle quali sia stato conferito un incarico di gestione a un intermediario autorizzato. In tale regime, l'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario al termine di ciascun periodo d'imposta sull'incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, anche se non percepito, al netto di determinati redditi maturati nel periodo. Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze realizzate mediante cessione di Partecipazioni Non Qualificate concorrono a formare l'incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, soggetto a imposta sostitutiva. Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d'imposta può essere computato in deduzione del risultato della gestione dei quattro periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. Il contribuente non è tenuto a esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Cessione di Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di una Partecipazione Qualificata conseguita al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali da persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF del soggetto percipiente limitatamente al 49,72% del loro ammontare. Qualora dalla cessione delle partecipazioni si generi una minusvalenza, la stessa è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 49,72% dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale minusvalenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata.

Per tali plusvalenze, la tassazione avviene unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, in quanto le plusvalenze da Cessione di Partecipazioni Qualificate non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito previsti esclusivamente per le Partecipazioni Non Qualificate.

C.2. Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche in regime di impresa, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR mediante cessione a titolo oneroso di azioni, concorrono per il loro intero ammontare alla determinazione del reddito d'impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcuni casi, anche della base imponibile IRAP). Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del

TUIR, nel caso in cui le Azioni siano state possedute per un periodo non inferiore a tre anni, le plusvalenze possono, a scelta del contribuente, concorrere alla determinazione dell'imponibile in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo punto (iii), le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile limitatamente al 49,72% del loro ammontare.

C.3. Società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, vale a dire da società per azioni e società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, mediante cessione a titolo oneroso delle Azioni concorrono a formare il reddito d'impresa imponibile per il loro intero ammontare. Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del TUIR, nel caso in cui le Azioni siano state possedute per un periodo non inferiore a tre anni, le plusvalenze possono, a scelta del contribuente, concorrere alla determinazione dell'imponibile in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 87 del TUIR, tali plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito imponibile del cedente in quanto esenti nella misura del 95%, se le suddette azioni presentano i seguenti requisiti:

- a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. ;
- c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'art. 168-*bis* del TUIR, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell'art. 167 del TUIR, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all'art. 168-*bis* del TUIR;
- d) la società partecipata esercita un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55 del TUIR.

I requisiti di cui ai punti c) e d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle plusvalenze, almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria. In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono indeducibili dal reddito d'impresa.

Le minusvalenze realizzate sulle azioni che non possiedono i requisiti per l'esenzione previsti dall'art. 87 del TUIR, non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il loro realizzo. Per alcuni tipi di società e a certe condizioni, le plusvalenze realizzate mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il valore netto della produzione, soggetto a IRAP.

C.4. Enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR fiscalmente residenti in Italia

Le plusvalenze realizzate da soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, ovvero da enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, sono soggette a imposizione sulla base delle stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche su partecipazioni detenute non in regime d'impresa.

C.5. Fondi pensione italiani e OICR.

Le plusvalenze relative a partecipazioni detenute da fondi pensione italiani di cui al Decreto 252 sono incluse nel risultato della gestione, maturato al termine di ciascun esercizio, soggetto a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 20%.

Le plusvalenze relative a partecipazioni detenute da OICR istituiti in Italia non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento.

C.6. Fondi comuni di investimento immobiliare italiani

Le plusvalenze realizzate da fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'art. 37 del TUF ovvero dell'art. 14-*bis* della L. 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggette ad alcuna imposizione in capo al fondo.

C.7. Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le plusvalenze realizzate mediante cessione della partecipazione concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo applicabile alle plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.

In alcuni casi, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore della produzione netta, soggetta a IRAP.

C.8. Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

In base a quanto disposto dall'articolo 23 del TUIR, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che le azioni rappresentino una partecipazione non qualificata e siano negoziate in mercati regolamentati in Italia o all'estero.

Qualora le azioni non siano negoziate in mercati regolamentati in Italia o all'estero, il regime applicabile è il seguente.

Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di Azioni che rappresentano una Partecipazione Non Qualificata in società residenti in Italia non negoziate in mercati regolamentati, non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, qualora siano realizzate da:

- a) soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR ovvero, sino alla pubblicazione ed entrata in vigore del predetto decreto, da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio d'informazioni con l'Italia come indicati nel D.M. 4 settembre 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- b) enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui alla precedente lettera (a);
- d) banche centrali e organismi che gestiscono anche riserve ufficiali dello Stato.

Rimane comunque ferma la possibilità di applicare le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni.

Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Azioni che si riferiscano a una Partecipazione Qualificata concorrono alla formazione del reddito imponibile del cedente per il 49,72% del loro ammontare e sono soggette a tassazione con le aliquote applicabili a seconda che si tratti di una persona fisica ovvero di società o ente.

Tali plusvalenze non sono soggette a imposizione in Italia nel caso in cui il soggetto cedente risieda in uno Stato che ha concluso con l'Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente.

D. Imposta sulle transazioni finanziarie

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (la "**Legge 228/2012**") ha introdotto una nuova imposta sulle transazioni finanziarie. Le modalità di attuazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie sono contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, come successivamente modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 settembre 2013.

L'imposta si applica, fra le altre fattispecie, ai trasferimenti, conclusi a far data dal 1 marzo 2013, aventi ad oggetto:

- a) la proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'art. 2346 del Codice Civile., emessi da società residenti nel territorio dello Stato Italiano;
- b) la proprietà di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente i titoli.

Ai sensi dell'art. 1, comma 491, della Legge 228/2012 è soggetto all'imposta anche il trasferimento della proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni nonché quello derivante dallo scambio o dal rimborso delle obbligazioni, con azioni o altri strumenti finanziari partecipativi o titoli rappresentativi.

L'imposta è dovuta dal soggetto in favore del quale avviene il trasferimento, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti, con l'aliquota: (i) dello 0,20% sul valore della transazione; (ii) dello 0,10% sul valore della transazione, per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

Ai sensi dell'art. 15, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta, fra le altre, le seguenti operazioni:

- a) le operazioni su obbligazioni o titoli di debito che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata;
- b) le operazioni su obbligazioni e titoli di debito in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'IVASS;
- c) le operazioni di emissione e di annullamento degli strumenti di cui all'art. 1, comma 491 della Legge 228/2012 e dei valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492 della medesima legge, ivi incluse le operazioni di riacquisto dei titoli da parte dell'emittente;
- d) l'acquisto della proprietà di azioni di nuova emissione anche qualora avvenga per effetto della conversione, dello scambio o del rimborso di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di opzione spettante in qualità di socio, ovvero costituisca una modalità di regolamento delle operazioni di cui all'art. 1, comma 492, della Legge 228/2012;
- e) il trasferimento della proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse dalle società indicate nella lista di cui all'art. 17 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013 (contenente l'elenco degli emittenti italiani aventi azioni ammesse a quotazione su mercati regolamentati con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di Euro).

E. Imposta di bollo

Ai sensi dell'art. 13, comma 2-ter, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sulle comunicazioni periodiche inviate alla clientela e relative a prodotti finanziari si applica l'imposta di bollo. Tale imposta è dovuta nella misura proporzionale del 2 per mille su base annua ed è applicata sul valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso dei prodotti finanziari. L'imposta trova applicazione anche per i prodotti che non presentano un valore di mercato, nominale o di rimborso. In tal caso occorre far riferimento al valore di acquisto dei prodotti finanziari. La comunicazione si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'importo massimo dell'imposta annuale non può essere superiore a Euro 14.000.

4.2. Informazioni riguardanti le Obbligazioni

4.2.1. Tipo di strumenti finanziari oggetto dell'offerta

Le Obbligazioni sono titoli di debito al portatore dematerializzati e accentrati presso Monte Titoli, che danno diritto al rimborso del 100% del valore nominale a scadenza, salvo quanto previsto dal successivo Paragrafo 4.2.6 in merito all'utilizzo dello strumento del "bail-in" e delle altre misure di risoluzione previste dalla BRRD.

Le Obbligazioni sono strumenti di investimento del risparmio e danno diritto al pagamento di interessi trimestrali posticipati del 2,50% nominale annuo sulla base della convenzione di calcolo 30/360.

La data di emissione delle Obbligazioni sarà il 21 settembre 2015 e la data di scadenza delle stesse il 21 settembre 2018.

Le Obbligazioni avranno il codice ISIN IT0005122319.

4.2.2. Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati

Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bari, ovvero, ove l'Obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 6 novembre 2005, n. 206, e successive modifiche e integrazioni (c.d. "*Codice del Consumo*"), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

4.2.3. *Forma degli strumenti finanziari e soggetti incaricati della tenuta dei registri*

Le Obbligazioni sono al portatore, assoggettate alla disciplina di dematerializzazione di cui agli artt. 83-*bis* e ss. del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione e sono accentrate presso Monte Titoli.

Conseguentemente, sino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione in Monte Titoli, il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli Intermediari Aderenti.

4.2.4. *Valuta di emissione*

Le Obbligazioni saranno emesse in Euro.

4.2.5. *Ranking degli strumenti finanziari*

Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non garantita dall'Emittente.

Non sussistono clausole di subordinazione. Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni a carico dell'Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso. Ne consegue che il credito degli Obbligazionisti verso l'Emittente sarà soddisfatto *pari passu* con gli altri crediti chirografari, cioè non garantiti e non privilegiati dell'Emittente stesso, salvo quanto previsto dal successivo Paragrafo 4.2.6 in merito all'utilizzo dello strumento del "*bail-in*" e delle altre misure di risoluzione previste dalla BRRD.

4.2.6. *Diritti connessi agli strumenti finanziari*

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria, e quindi il diritto alla percezione delle cedole alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza, salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come di seguito rappresentato.

In particolare la Direttiva 2014/59/UE (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, di seguito la "**Direttiva**"), individua i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*resolution Authorities*", di seguito le "**Autorità**") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto lo strumento del "*bail-in*" ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni (art. 2, comma 1, Direttiva), questo anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio (art 63, comma 1, lettera j), Direttiva).

Nell'applicazione dello strumento del "*bail in*", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia, secondo l'ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza:

1. innanzitutto dovranno essere svalutati gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
2. se tali strumenti non risultassero sufficienti, le Autorità potranno svalutare e/o convertire gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*) in strumenti del capitale primario di classe 1, nonché potranno svalutare e/o convertire, a seguire, gli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) e gli eventuali debiti subordinati in strumenti del capitale primario di classe 1;
3. se la svalutazione risultasse ancora inferiore agli importi stimati dalle Autorità le medesime potranno svalutare il valore nominale o l'importo da pagare non corrisposto anche delle obbligazioni non

subordinate e non garantite (o la parte di valore/importo eccedente il limite della garanzia) o convertirle in capitale.

Lo strumento sopra descritto del *"bail-in"* potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali:

- (i) vendita dell'attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;
- (ii) cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione;
- (iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del *bail-in*, l'Autorità potrà escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione (art. 44 comma 3 Direttiva), in particolare allorché:

- a) non è possibile sottoporre a *bail-in* tale passività entro un tempo ragionevole;
- b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali;
- c) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per evitare di provocare un ampio contagio;
- d) l'applicazione dello strumento del *bail-in* a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal *bail-in*.

Gli strumenti di risoluzione sopra descritti potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore.

Quanto fin qui illustrato potrà risultare mitigato per effetto dell'istituzione del cd. Fondo unico di risoluzione bancaria (il **"Fondo"**) - di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora l'Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal *bail-in* potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione.

La Direttiva è entrata in vigore il 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del *"bail-in"* per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2016 anche se le relative disposizioni potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima dei suddetti termini. Si segnala, inoltre, che è tutt'ora in corso il processo di recepimento a livello nazionale della Direttiva.

Per una descrizione delle procedure per l'esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari si rinvia ai paragrafi 4.2.7 e 4.2.8 che seguono.

I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.

Non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni.

4.2.7. *Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare*

i) Tasso di interesse nominale

Le Obbligazioni prevedono il pagamento di cedole trimestrali posticipate, calcolate applicando al valore nominale delle stesse il tasso di interesse nominale annuo lordo nella misura del 2,50% su base annua, sulla base della convenzione di calcolo 30/360, diviso per il numero delle cedole pagate nell'anno.

In particolare il valore lordo di ogni cedola sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \left[\frac{\text{Tasso Nominale Annuo Lordo}}{\text{Numero delle cedole annue}} \right]$$

Le cedole saranno pagate posticipatamente con frequenza trimestrale (4 cedole annue).

ii) Data di godimento e di scadenza degli interessi

La data di godimento degli interessi delle Obbligazioni è il 21 settembre 2015.

Dalla data di godimento le cedole saranno corrisposte con periodicità trimestrale, senza deduzione di spese, in via posticipata alle seguenti date di pagamento: 21 marzo, 21 giugno, 21 settembre e 21 dicembre di ogni anno fino alla data di scadenza o alla data di riacquisto da parte dell'Emittente inclusa.

Qualora la data prevista per il pagamento delle cedole non sia un Giorno Lavorativo Bancario, il relativo pagamento sarà effettuato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo, senza che ciò comporti il riconoscimento di ulteriori interessi.

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale avranno luogo presso gli Intermediari Aderenti.

Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso, vale a dire dal 21 settembre 2018.

iii) Termine di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di pagamento delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile. L'Emittente trarrà vantaggio dal verificarsi di eventi di prescrizione degli interessi e del capitale.

4.2.8. Data di scadenza e modalità di ammortamento del Prestito

i) Data di scadenza del Prestito

Il Prestito ha una durata di 3 anni dalla data di emissione del 21 settembre 2015 e data di scadenza al 21 settembre 2018.

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso.

ii) Modalità di ammortamento del Prestito e procedure di rimborso

Non è previsto l'ammortamento del Prestito.

Il rimborso delle Obbligazioni avviene in un'unica soluzione alla data di scadenza alla pari, ossia al prezzo di emissione di 5,00 Euro per ciascuna Obbligazione. I rimborsi saranno effettuati tramite gli Intermediari Aderenti. Qualora la data di scadenza non coincida con un Giorno Lavorativo Bancario, il relativo pagamento sarà effettuato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo, senza che ciò comporti il riconoscimento di ulteriori interessi.

Si precisa che in un momento successivo alla sottoscrizione, la riduzione del numero di Azioni possedute dall'investitore non comporterà alcun obbligo di vendita o rimborso anticipato delle Obbligazioni.

Si rinvia al Paragrafo 4.2.6 (*Diritti connessi agli strumenti finanziari*) in merito all'utilizzo del *bail in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

4.2.9. Rendimento effettivo

Il tasso di rendimento effettivo su base annua, calcolato in regime di capitalizzazione composta e in caso di rimborso alla data di scadenza, risulta pari al 2,524% lordo e al 1,867% al netto dell'effetto fiscale.

Il rendimento effettivo viene determinato utilizzando il tasso interno di rendimento (o tasso di rendimento effettivo a scadenza), che è il tasso di attualizzazione che eguaglia il valore attuale dei flussi di cassa della specifica emissione al prezzo di emissione. Il tasso interno di rendimento viene calcolato assumendo implicitamente che l'investitore tenga i titoli fino alla scadenza e che i flussi intermedi pagati dalle obbligazioni vengano reinvestiti al medesimo tasso interno di rendimento e in ipotesi di assenza di eventi di credito dell'Emittente.

4.2.10. Rappresentanza degli Obbligazionisti

Per le obbligazioni emesse da banche non è prevista alcuna rappresentanza degli obbligazionisti, ai sensi dell'art. 12 del TUB.

4.2.11. *Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Obbligazioni sono state o saranno create e/o emesse*

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato in data 23 aprile 2015 – contestualmente all'approvazione dell'Aumento di Capitale di cui al precedente Paragrafo 4.1.6 – l'emissione del Prestito Obbligazionario del valore nominale complessivo massimo pari a 29.624.530 Euro, costituito dall'emissione di massime n. 5.924.906 obbligazioni al portatore del valore nominale unitario pari a Euro 5,00 da offrire ai sottoscrittori dell'Aumento di Capitale che ne facciano richiesta.

Nessun'altra delibera, autorizzazione o approvazione è richiesta ai fini dell'emissione delle Obbligazioni.

4.2.12. *Data di emissione delle Obbligazioni*

La data di emissione delle Obbligazioni è il 21 settembre 2015.

Le Obbligazioni verranno messe a disposizione degli Intermediari Aderenti e, comunque, degli aventi diritto entro il quinto giorno di calendario successivo al termine del Periodo di Offerta (ovvero, in caso di esercizio da parte dell'Emittente della facoltà di proroga, dalla data che sarà indicata nell'Avviso di Proroga).

Si veda il Capitolo 5, Paragrafo 5.1.3 (*Periodo di validità delle Offerte e modalità di sottoscrizione*) della presente Nota Informativa.

4.2.13. *Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni*

Non sono previste restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni in Italia.

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi.

4.2.14. *Aspetti fiscali*

Le informazioni fornite di seguito riassumono alcuni aspetti del regime fiscale relativo alle Obbligazioni ai sensi della legislazione italiana vigente e delle prassi esistenti alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a eventuali future modifiche di legge o di prassi che potrebbero avere anche effetti retroattivi.

Qualora successivamente alla Data della Nota Informativa intervengano modifiche di legge o di prassi aventi ad oggetto il regime fiscale descritto di seguito, l'Emittente non provvederà ad aggiornare il presente paragrafo, per dare conto delle modifiche intervenute anche nel caso in cui, a seguito di tali modifiche, le informazioni presenti in questo paragrafo non risultassero più valide.

Quanto segue non intende costituire un'analisi esauriente di tutte le problematiche fiscali connesse alla sottoscrizione, all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni per tutte le possibili categorie di investitori ma fornisce un'analisi indicativa delle principali conseguenze fiscali. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento alla sottoscrizione, all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni.

A. Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi, premi e altri proventi delle Obbligazioni

Gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni sono assoggettati al trattamento fiscale ordinariamente applicabile agli interessi, premi e altri proventi relativi a obbligazioni emesse dalle banche ai sensi del Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239 (il "**D.Lgs. 239/1996**").

Investitori residenti in Italia

Gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni sono soggetti a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 26%, se percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato (i c.d. "nettisti") :

- a) persone fisiche che non svolgano un'attività di impresa alla quale le Obbligazioni siano connesse (salvo che non abbiano optato per il c.d. regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre n. 461);

- b) società semplici, società di fatto non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali e associazioni per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- c) enti pubblici e privati, diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR;
- d) soggetti esenti dall'IRES.

Qualora i soggetti di cui ai precedenti punti a) e c) detengano le Obbligazioni in relazione a un'attività commerciale alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connessi, l'imposta sostitutiva si applica a titolo di acconto.

L'imposta sostitutiva è applicata, tra gli altri, da banche, società fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, agenti di cambio e altri intermediari finanziari residenti nel territorio dello Stato, indicati in appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, presso cui le Obbligazioni sono depositate ovvero da stabili organizzazioni in Italia di intermediari non residenti, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi e altri proventi ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti delle Obbligazioni.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 239/1996, qualora le Obbligazioni non siano depositate presso i predetti intermediari autorizzati, l'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario che comunque interviene nella erogazione degli interessi, dei premi e degli altri proventi delle Obbligazioni ovvero dall'emittente stesso.

L'imposta sostitutiva non è applicata sugli interessi, premi e altri proventi derivanti da Obbligazioni percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato (i c.d. "lordisti"):

- a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione;
- b) gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- c) gli organismi di investimento collettivo del risparmio, diversi dai fondi immobiliari, di cui all'art. 73, comma 5-*quinquies* del TUIR, i fondi pensione di cui al D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Rientrano nella categoria dei soggetti "lordisti" anche le stabili organizzazioni in Italia di società o enti commerciali non residenti, alle quali le Obbligazioni siano effettivamente connesse.

In aggiunta ai requisiti di carattere soggettivo di cui sopra, perché gli interessi, i premi e gli altri proventi delle Obbligazioni possano essere percepiti dai suddetti soggetti al "lordo", ossia senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, è in generale necessario che le stesse siano depositate presso i predetti intermediari autorizzati. Gli interessi, i premi e gli altri proventi delle Obbligazioni, percepiti da società di capitali italiane, enti pubblici e privati diversi dalle società che detengono le Obbligazioni in connessione con la propria attività commerciale nonché da stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni sono effettivamente connesse, concorrono a formare la base imponibile IRES.

Investitori non residenti in Italia

Ai sensi dell'articolo 6, D.Lgs. 239/1996, non sono soggetti all'applicazione dell'imposta sostitutiva, al ricorrere di determinate condizioni, gli interessi, i premi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti da:

- a) soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 168-*bis* del TUIR ovvero, sino alla pubblicazione ed entrata in vigore del predetto decreto, se percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio d'informazioni con l'Italia, come indicati nel D.M. 4 settembre 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- b) enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui alla precedente lettera (a);
- d) banche centrali e organismi che gestiscono anche riserve ufficiali dello Stato.

Il regime di esonero dall'imposta sostitutiva trova applicazione a condizione che le obbligazioni siano depositate presso un intermediario autorizzato (*i.e.* una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banca o società di intermediazione mobiliare non residente che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Affinché il regime di esonero possa trovare applicazione diretta è altresì necessario, ma solo con riguardo ai soggetti di cui alle precedenti lettere (a) e (c), che la banca o la società di intermediazione mobiliare

depositaria acquisisca un'autocertificazione dell'effettivo beneficiario che attesti di essere residente in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia utilizzando lo schema approvato con il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2001. Qualora non siano verificate le predette condizioni sostanziali e documentali, ai proventi di cui trattasi si applica l'imposta sostitutiva nella misura del 26%. Resta salva, comunque, l'applicazione delle disposizioni più favorevoli contenute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia ove applicabili.

B. Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni

Investitori residenti in Italia

Le plusvalenze derivanti dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni concorrono a determinare il reddito imponibile, se realizzate da società o enti commerciali italiani (ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti in Italia alle quali le Obbligazioni siano connessi) o soggetti imprenditori residenti in Italia che svolgano attività d'impresa alla quale le Obbligazioni siano connesse.

Qualora l'investitore residente sia una persona fisica che detiene le Obbligazioni al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa, le plusvalenze realizzate in occasione della vendita o del rimborso delle Obbligazioni saranno soggette a imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

Gli investitori possono optare per uno dei tre diversi criteri di applicazione dell'imposta sostitutiva di seguito elencati.

- Secondo il c.d. regime della dichiarazione, che è il regime ordinario applicabile in Italia alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche ivi residenti che detengono obbligazioni non in regime d'impresa, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sulle plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio, al netto delle relative minusvalenze. Le plusvalenze realizzate, al netto delle relative minusvalenze, devono essere distintamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi di ciascun obbligazionista. L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta da ciascun obbligazionista mediante versamento diretto. Se l'ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.
- In alternativa al regime della dichiarazione, le persone fisiche italiane che detengono obbligazioni non in regime d'impresa possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva di ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna operazione di cessione o rimborso (c.d. "regime del risparmio amministrato"). La tassazione separata di ciascuna plusvalenza secondo il regime del risparmio amministrato è consentita a condizione che: (i) le Obbligazioni siano in custodia o amministrazione presso banche italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM) o altri intermediari finanziari autorizzati; e (ii) il contribuente opti per il regime del risparmio amministrato con una comunicazione scritta. L'intermediario finanziario, sulla base delle informazioni comunicate dal contribuente, applica l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna operazione di vendita o rimborso di obbligazioni, al netto delle minusvalenze o perdite realizzate, trattenendo l'imposta sostitutiva dovuta dai proventi realizzati e spettanti al portatore dei titoli. Secondo il regime del risparmio amministrato, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi, gli importi delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi sono computati in deduzione, fino a loro concorrenza, dall'importo delle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Il contribuente non è tenuto a esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.
- Ulteriore regime opzionale attivabile dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono obbligazioni non in regime di impresa è il c.d. "risparmio gestito", il quale può trovare applicazione per le obbligazioni in relazione alle quali sia stato conferito incarico di gestione a un intermediario autorizzato. In tale regime, l'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario al termine di ciascun periodo d'imposta sull'incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, anche se non percepito, al netto di determinati redditi maturati nel periodo. Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze realizzate mediante cessione di obbligazioni concorrono a formare l'incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, soggetto a imposta sostitutiva. Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d'imposta può essere computato in deduzione del risultato della gestione dei quattro periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. Il contribuente non è tenuto a esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Investitori non residenti in Italia

Le plusvalenze conseguite dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni negoziate in mercati regolamentati, se realizzate da soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione alla quale le Obbligazioni siano connesse, non sono soggette a imposta sostitutiva.

Se le Obbligazioni non sono negoziate in un mercato regolamentato, le relative plusvalenze non sono soggette a imposta sostitutiva qualora l'investitore sia il beneficiario effettivo dei pagamenti e sia altresì:

- a) residente in Stato o territorio incluso nella lista di cui al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 168-*bis* del TUIR ovvero, sino alla pubblicazione ed entrata in vigore del predetto decreto, se percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio d'informazioni con l'Italia come indicati nel D.M. 4 settembre 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- b) ente o organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- c) investitore istituzionale estero, ancorché privo di soggettività tributaria, costituito in un Paese di cui alla precedente lettera (a);
- d) banca centrale e organismo che gestisce anche riserve ufficiali dello Stato.

I soggetti di cui al punto a) devono consegnare, al fine di vedersi riconosciuta l'esenzione, un'autocertificazione redatta in conformità al Decreto Ministeriale 12 dicembre 2001.

Se nessuna delle suddette condizioni è realizzata, le plusvalenze saranno soggette a un'imposta sostitutiva applicata nella misura del 26 %, ferma restando l'applicazione delle più favorevoli disposizioni contenute in trattati contro le doppie imposizioni eventualmente applicabili.

C. Imposta di bollo

Ai sensi dell'art. 13, comma 2-*ter*, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sulle comunicazioni periodiche inviate alla clientela e relative a prodotti finanziari si applica l'Imposta di bollo. Tale imposta è dovuta nella misura proporzionale del 2 per mille su base annua ed è applicata sul valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso dei prodotti finanziari. L'imposta trova applicazione anche per i prodotti che non presentano un valore di mercato, nominale o di rimborso. In tal caso occorre far riferimento al valore di acquisto dei prodotti finanziari. La comunicazione si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'importo massimo dell'imposta annuale non può essere superiore a Euro 14.000.

4.2.15. Disposizioni varie concernenti le Obbligazioni

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel Prospetto, così come riprodotte nella presente Nota Informativa. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Nota Informativa si applicano le norme di legge.

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, la Società potrà apportare modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti, e con riferimento alle disposizioni di cui alla presente Nota Informativa che dovranno essere conseguentemente integrate o modificate, procederà alla pubblicazione di un supplemento, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 94, comma 7, del TUF.

Ove non diversamente disposto dalla legge, tutte le comunicazioni della Società agli Obbligazionisti saranno effettuate mediante pubblicazione di un avviso sul quotidiano "*La Repubblica*" e sul sito *internet* dell'Emittente, www.bppb.it.

5. CONDIZIONI DELLE EMISSIONI

5.1. *Condizioni, statistiche relative alle emissioni, calendario previsto e modalità di sottoscrizione delle emissioni*

5.1.1. *Condizioni alle quali le Offerte sono subordinate*

Le Obbligazioni, nell'ambito sia dell'Offerta agli Azionisti sia dell'Offerta al Pubblico Indistinto, sono riservate agli investitori che hanno aderito all'Aumento di Capitale, che avranno la facoltà di sottoscrivere un numero di Obbligazioni pari, nel massimo, al numero di Azioni sottoscritte e assegnate.

Le Azioni e le Obbligazioni eventualmente non sottoscritte dagli Azionisti e richieste in sottoscrizione dai Terzi durante il Periodo di Offerta saranno assegnate a questi ultimi solo se alla scadenza del Periodo di Offerta rimarranno Azioni od Obbligazioni disponibili.

Si evidenzia dunque che l'adesione alle Offerte da parte del Pubblico Indistinto è condizionata all'effettiva esistenza, al termine del Periodo di Offerta, di Azioni inopstate e su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte degli Azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile.

Fatto salvo quanto precede, le Offerte non sono subordinate ad alcuna condizione.

Ai fini della sottoscrizione non è richiesto il deposito del controvalore da parte degli Aderenti, né l'accensione di altri rapporti con l'Emittente. La presenza di rapporti di conto corrente e di deposito titoli accesi presso le filiali dell'Emittente, facoltativa e non obbligatoria, può in ogni caso facilitare il regolamento degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta.

5.1.2. *Ammontare totale delle Offerte*

L'Offerta agli Azionisti e l'Offerta al Pubblico Indistinto hanno entrambe a oggetto massime n. 5.924.906 Azioni e n. 5.924.906 Obbligazioni per un controvalore massimo di Euro 29.624.530,00 per le Azioni ed Euro 29.624.530,00 per le Obbligazioni.

Le Azioni sono offerte:

- a) in opzione agli Azionisti dell'Emittente, al prezzo di Euro 5,00 sulla base del seguente rapporto di opzione: n. 1 Azione ogni 9 azioni ordinarie possedute prima dell'avvio dell'Offerta agli Azionisti;
- b) ove non sottoscritte nell'ambito dell'Offerta agli Azionisti (anche a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione), al Pubblico Indistinto;

secondo le modalità descritte al successivo Paragrafo 5.1.3 (*Periodo di validità delle Offerte e modalità di sottoscrizione*) della presente Nota Informativa.

Si precisa che l'Aumento di Capitale è scindibile, pertanto anche qualora non fosse sottoscritto integralmente le adesioni alle Offerte manterranno la loro efficacia e il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Le Obbligazioni sono offerte agli investitori che sottoscrivano Azioni, tanto nel contesto dell'Offerta agli Azionisti quanto nel contesto dell'Offerta al Pubblico Indistinto, al prezzo di Euro 5,00 secondo le modalità descritte al successivo Paragrafo 5.1.3 (*Periodo di validità delle Offerte e modalità di sottoscrizione*) della presente Nota Informativa. Per ciascuna Azione sottoscritta, gli investitori avranno la facoltà di sottoscrivere una Obbligazione.

In proposito, si evidenzia che:

- a) la sottoscrizione delle Obbligazioni è meramente facoltativa, non sussistendo alcun obbligo, in capo ai sottoscrittori delle Azioni, di sottoscrivere anche le Obbligazioni;
- b) in un momento successivo alla sottoscrizione, la riduzione del numero di azioni possedute dall'investitore non comporterà alcun obbligo di vendita o rimborso anticipato delle Obbligazioni.

La tabella che segue riassume i dati rilevanti delle Offerte:

Dati Rilevanti	
Numero di Azioni offerte	5.924.906
Numero di Obbligazioni offerte	5.924.906
Rapporto di assegnazione dell'Offerta agli	n. 1 Azione ogni n. 9 azioni ordinarie possedute

Dati Rilevanti	
Azionisti	prima dell'avvio dell'Offerta agli Azionisti
Rapporto tra Azioni sottoscritte e Obbligazioni sottoscrivibili	n. 1 Obbligazione ogni n. 1 Azione sottoscritta
Prezzo di Offerta dell'Offerta agli Azionisti e dell'Offerta al Pubblico Indistinto	Euro 5,00 per Azione (di cui Euro 2,58 di valore nominale) Euro 5,00 per Obbligazione
Controvalore totale dell'Aumento di Capitale relativo alle Azioni	Euro 29.624.530,00
Valore nominale totale delle Obbligazioni	Euro 29.624.530,00

5.1.3. Periodo di validità delle Offerte e modalità di sottoscrizione

5.1.3.1. Periodo di validità e calendario delle Offerte

Il periodo di adesione all'Offerta agli Azionisti e il periodo di adesione all'Offerta al Pubblico Indistinto decorrono contestualmente dal giorno lavorativo successivo alla data di deposito del prospetto (incluso) al 18 settembre 2015 (incluso), salvo proroga.

Pertanto, (i) l'esercizio da parte degli Azionisti dell'Emittente del diritto di opzione (che dà diritto alla sottoscrizione delle Azioni e, di conseguenza, delle Obbligazioni) e l'eventuale richiesta di esercizio delle prelazione da parte degli stessi, nonché (ii) la sottoscrizione da parte del Pubblico Indistinto delle Azioni e delle Obbligazioni eventualmente non sottoscritte dagli Azionisti dovranno essere effettuati dai rispettivi aventi diritto, a pena di decadenza, durante il Periodo di Offerta.

La seguente tabella riporta il calendario delle Offerte:

Calendario delle Offerte	
Inizio del Periodo di Offerta	giorno lavorativo successivo alla data di deposito del prospetto
Termine del Periodo di Offerta	18 settembre 2015 (ovvero, in caso di proroga, 25 settembre 2015)
Comunicazione dei risultati dell'Offerta agli Azionisti e dell'Offerta al Pubblico Indistinto	Entro 5 giorni di calendario successivi al termine del Periodo di Offerta
Data di pagamento e di consegna delle Azioni e delle Obbligazioni assegnate all'esito del Periodo di Offerta	Entro il quinto giorno di calendario successivo al termine del Periodo di Offerta (ovvero, in caso di esercizio da parte dell'Emittente della facoltà di proroga, dalla data che sarà indicata nell'Avviso di Proroga)

L'Emittente si riserva la facoltà di prorogare il periodo di adesione all'Offerta agli Azionisti e il periodo di adesione all'Offerta al Pubblico Indistinto di ulteriori massimi 5 (cinque) giorni lavorativi, dandone tempestiva comunicazione alla Consob e al mercato mediante la pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale dell'Avviso di Proroga entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta. Nell'Avviso di Proroga saranno indicati: (i) il termine finale del Periodo di Offerta, (ii) la data di assegnazione delle Azioni e delle Obbligazioni, nonché (iii) la data di pagamento.

Si precisa che, decorrendo il Periodo di Offerta contestualmente per gli Azionisti e per il Pubblico Indistinto, quest'ultimo, pur rilasciando la propria adesione, avrà diritto all'assegnazione delle Azioni (e delle Obbligazioni eventualmente richieste) solo in caso di effettiva esistenza, al termine del Periodo di Offerta, di Azioni inopstate e su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte degli Azionisti, e per il quantitativo residuo disponibile.

5.1.3.2. Modalità di sottoscrizione delle Offerte

Gli Azionisti che intendano aderire all'Offerta agli Azionisti e i Terzi che intendano aderire all'Offerta al Pubblico Indistinto dovranno completare e sottoscrivere:

- la sola "*Scheda di Adesione all'offerta in opzione agli azionisti di massime n. 5.924.906 azioni ordinarie Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. e alla contestuale offerta al pubblico indistinto dell'eventuale inopstate*", in caso di adesione all'Offerta avente a oggetto le Azioni;
- anche la "*Scheda di Adesione all'offerta di massime n. 5.924.906 obbligazioni del prestito denominato Banca Popolare di Puglia e Basilicata Tasso Fisso 2,50% 2015/2018, riservate ai sottoscrittori delle*

massime n. 5.924.906 azioni ordinarie Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. offerte in opzione agli azionisti e, quanto all'inoptato, al pubblico indistinto" in caso di adesione anche all'Offerta avente a oggetto le Obbligazioni.

Le Schede di Adesione dovranno essere presentate presso le sedi e tutte le filiali della Banca o gli Intermediari Aderenti entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta. L'Emittente si riserva, inoltre, la possibilità di effettuare l'Offerta a distanza, anche per il tramite del sito *internet* della Banca, ai sensi dell'art. 32 del TUF.

Si precisa, per completezza, che l'adesione all'offerta avente a oggetto le Obbligazioni da parte degli Azionisti e dei Terzi potrà avvenire anche non contestualmente all'adesione all'offerta avente a oggetto le Azioni, purché entro il Periodo di Offerta.

Nell'ambito dell'Offerta agli Azionisti, ciascun avente diritto potrà, a propria discrezione:

- a) esercitare integralmente il proprio diritto di opzione sulle Azioni e il diritto di prelazione sulle eventuali Azioni inoptate, sottoscrivendo:
 - tutte le Obbligazioni spettanti in applicazione del Rapporto tra Azioni sottoscritte e Obbligazioni sottoscrivibili;
 - parte delle Obbligazioni spettanti in applicazione del Rapporto tra Azioni sottoscritte e Obbligazioni sottoscrivibili;
 - nessuna Obbligazione;
- b) esercitare integralmente il proprio diritto di opzione sulle Azioni ma non il diritto di prelazione sulle eventuali Azioni inoptate, sottoscrivendo:
 - tutte le Obbligazioni spettanti in applicazione del Rapporto tra Azioni sottoscritte e Obbligazioni sottoscrivibili;
 - parte delle Obbligazioni spettanti in applicazione del Rapporto tra Azioni sottoscritte e Obbligazioni sottoscrivibili;
 - nessuna Obbligazione;
- c) esercitare solo in parte il proprio diritto di opzione sulle Azioni (non spettando in tal caso il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile), sottoscrivendo:
 - tutte le Obbligazioni spettanti in applicazione del Rapporto tra Azioni sottoscritte e Obbligazioni sottoscrivibili;
 - parte delle Obbligazioni spettanti in applicazione del Rapporto tra Azioni sottoscritte e Obbligazioni sottoscrivibili;
 - nessuna Obbligazione.

Nell'ambito dell'adesione all'Offerta al Pubblico Indistinto, i Terzi sottoscrittori delle Azioni potranno, a loro discrezione sottoscrivere:

- a) tutte le Obbligazioni spettanti in applicazione del Rapporto tra Azioni sottoscritte e Obbligazioni sottoscrivibili;
- b) parte delle Obbligazioni spettanti in applicazione del Rapporto tra Azioni sottoscritte e Obbligazioni sottoscrivibili;
- c) nessuna Obbligazione.

Se l'adesione alle Offerte avviene tramite una filiale della Banca o tramite un altro Intermediario Aderente, questi ultimi dovranno inviare all'Emittente le Schede di Adesione, regolarmente compilate e sottoscritte, entro il termine del Periodo di Offerta.

La verifica della regolarità e della correttezza delle adesioni pervenute alla Banca per il tramite degli Intermediari Aderenti sarà effettuata da questi ultimi. In ogni caso l'Emittente si riserva di verificare la regolarità delle adesioni, avuto riguardo alle modalità e condizioni delle Offerte.

5.1.3.3. Ulteriori informazioni relative alle Offerte

Presso le sedi e le filiali della Banca, nonché sul sito *internet* dell'Emittente www.bppb.it sarà disponibile un fac-simile delle Schede di Adesione.

Le Schede di Adesione conterranno quantomeno gli elementi identificativi delle Offerte e le seguenti informazioni riprodotte con un carattere che ne consenta un'agevole lettura:

- a) l'avvertenza che l'aderente potrà richiedere gratuitamente copia del Prospetto;
- b) il richiamo al Capitolo "*Fattori di Rischio*" contenuto nella presente Nota Informativa.

5.1.4. Revoca o sospensione delle Offerte

L'Emittente si riserva la facoltà di ritirare e ritenere annullate le Offerte qualora, successivamente alla pubblicazione del Prospetto e prima della data di emissione delle Azioni e delle Obbligazioni, ove dovessero verificarsi circostanze che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza delle Offerte stesse (quali, a titolo meramente esemplificativo, gravi mutamenti negativi riguardanti la situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato a livello nazionale o internazionale ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale della Banca).

Nel caso in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di ritiro, ne darà comunicazione tramite apposito avviso trasmesso alla Consob e pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente www.bppb.it e reso disponibile in forma stampata gratuitamente presso le sedi e le filiali della stessa.

Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare le Offerte, tutte le domande di adesione saranno per ciò da ritenersi nulle e inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente, fatto salvo l'obbligo per la Banca di restituire il capitale ricevuto, senza corresponsione di interessi, nel caso in cui questo fosse già stato versato da alcuno dei sottoscrittori.

5.1.5. Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori

Ai sottoscrittori delle Offerte non è concessa la possibilità di ridurre, neppure parzialmente, la propria sottoscrizione.

5.1.6. Ammontare di sottoscrizione minimo e/o massimo

L'Offerta agli Azionisti è destinata agli Azionisti della Banca in proporzione al numero di azioni dell'Emittente possedute. In particolare, la sottoscrizione delle Azioni nell'ambito dell'Offerta agli Azionisti potrà essere effettuata mediante la sottoscrizione di n. 1 Azione ogni n. 9 azioni ordinarie possedute. Gli Azionisti che sottoscrivano Azioni nell'ambito dell'Offerta agli Azionisti potranno altresì sottoscrivere un numero di Obbligazioni pari nel massimo al numero di Azioni sottoscritte.

Le Azioni e le Obbligazioni residue, derivanti dagli arrotondamenti sottesi all'applicazione del rapporto di sottoscrizione, al pari delle Azioni e delle Obbligazioni rimaste eventualmente non sottoscritte, saranno assegnate in prelazione a coloro che ne abbiano fatto richiesta al momento dell'esercizio integrale del diritto di opzione sulle Azioni.

Le eventuali Azioni e Obbligazioni non sottoscritte nell'ambito dell'Offerta agli Azionisti verranno assegnate ai Terzi che ne abbiano fatto richiesta durante il Periodo di Offerta. Resta inteso che anche i Terzi potranno sottoscrivere un numero di Obbligazioni pari nel massimo al numero di Azioni sottoscritte.

5.1.7. Ritiro della sottoscrizione

L'adesione alle Offerte è irrevocabile, salvo i casi previsti dalla legge. Ai sottoscrittori, pertanto, non è concessa la possibilità di ritirare la sottoscrizione delle Azioni e delle Obbligazioni, fatta salva l'ipotesi di revoca prevista dall'art. 95-*bis*, comma 2, del TUF.

Al riguardo, l'art. 95-*bis*, comma 2, del TUF prevede che gli investitori che abbiano già aderito alle Offerte prima della pubblicazione di un supplemento «*hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo 94, comma 7, siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna dei prodotti finanziari. Tale termine può essere prorogato dall'emittente o dall'offerente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento*». A tale scopo, i sottoscrittori dovranno far pervenire apposita richiesta scritta all'Emittente o all'Intermediario Aderente presso il quale hanno formalizzato la propria sottoscrizione.

Si precisa che qualora il termine ultimo per l'esercizio del recesso sia successivo alla data di emissione dei titoli, la Banca provvederà a stornare l'assegnazione dei titoli agli investitori che abbiano esercitato il diritto di revoca, con conseguente restituzione ai medesimi delle somme addebitate senza alcun onere o spesa accessoria.

5.1.8. Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

Per coloro che aderiranno alle Offerte mediante presentazione delle Schede di Adesione presso le sedi o le filiali della Banca sarà costituito un vincolo, non remunerato, sul conto corrente presso l'Emittente e/o le filiali della Banca, pari al controvalore della relativa sottoscrizione, impegnando l'importo dalla data di pubblicazione dei risultati di offerta fino alla data di regolamento.

Tale vincolo potrebbe non essere adottato, ovvero differentemente adottato e gestito dagli Intermediari Aderenti (diversi dall'Emittente) presso i quali gli investitori abbiano presentato le Schede di Adesione.

Le Azioni e le Obbligazioni sottoscritte, accentrate in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli, saranno messe a disposizione presso il conto di deposito indicato nelle Schede di Adesione entro i termini indicati al Paragrafo 5.1.3 (*Periodo di validità delle Offerte e modalità di sottoscrizione*) che precede.

Non sono previsti oneri o spese accessorie a carico dei sottoscrittori.

5.1.9. Comunicazione dei risultati delle Offerte

Il soggetto tenuto a comunicare al pubblico e alla Consob i risultati delle Offerte è l'Emittente.

L'Emittente comunicherà, entro 5 giorni di calendario successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati dell'offerta con apposito annuncio da pubblicare sul sito *internet* dell'Emittente.

5.1.10. Procedura per l'esercizio del diritto di prelazione e assegnazione delle Azioni inoptate

Ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, coloro che abbiano esercitato interamente i diritti di opzione agli stessi spettanti, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno la facoltà di esercitare, a pena di decadenza, entro il Periodo di Offerta, il diritto di prelazione sulle Azioni che, eventualmente, siano rimaste inoptate.

Le Azioni che rimangono non optate verranno, pertanto, assegnate a coloro che ne avranno fatto esplicita richiesta all'Emittente, contestualmente all'esercizio del diritto di opzione, mediante esercizio del diritto di prelazione, durante il Periodo di Offerta.

In linea con quanto evidenziato nel precedente Paragrafo 5.1.1 (*Condizioni alle quali le Offerte sono subordinate*), gli aderenti all'Offerta agli Azionisti avranno la facoltà di sottoscrivere un numero di Obbligazioni pari, nel massimo, al numero di Azioni richieste in sottoscrizione, sia in opzione che in prelazione.

Le eventuali Azioni e Obbligazioni non sottoscritte nell'ambito dell'Offerta agli Azionisti saranno assegnate ai Terzi che ne abbiano fatto esplicita richiesta all'Emittente nel Periodo di Offerta.

In assenza di un mercato organizzato, i diritti di opzione relativi alle Azioni non saranno negoziabili in alcun mercato regolamentato, né in un sistema multilaterale di negoziazione, né in altri sistemi bilaterali, né l'Emittente svolgerà alcuna attività volta ad accentrare, gestire, realizzare o agevolare gli scambi dei diritti di opzione. Pertanto, pur essendo astrattamente possibile per gli aventi diritto cedere o trasferire i propri diritti di opzione sulla base dei principi che regolano l'autonomia negoziale dei privati, tuttavia, il soggetto cedente potrebbe incontrare difficoltà o addirittura non riuscire a cedere a terzi i propri diritti di opzione.

I diritti di opzione relativi alle Azioni non saranno negoziabili sul MIAB gestito dalla Banca, la cui operatività, a decorrere dal 1 aprile 2014, è stata temporaneamente sospesa.

Il diritto di prelazione sulle eventuali Azioni rimaste inoptate non è negoziabile.

Le Azioni e le Obbligazioni saranno assegnate secondo il seguente ordine:

- a) Azioni derivanti dall'esercizio del diritto di opzione e Obbligazioni contestualmente richieste dagli Azionisti;
- b) Azioni derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione e Obbligazioni contestualmente richieste dagli Azionisti;
- c) Azioni e Obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione da parte dei Terzi.

Sarà effettuato il riparto nelle ipotesi in cui:

- le richieste di assegnazione in prelazione di Azioni, pervenute da parte degli Azionisti, dovessero eccedere il quantitativo di Azioni rimaste inoptrate a seguito dell'esercizio del diritto di opzione;
- le richieste di sottoscrizione pervenute da parte dei Terzi dovessero eccedere il quantitativo di Azioni rimaste inoptrate a seguito dell'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione.

In particolare, nell'ipotesi in cui le richieste di assegnazione in prelazione dovessero eccedere il quantitativo di Azioni rimaste inoptrate, si procederà all'assegnazione ai richiedenti sulla base dei criteri di riparto indicati nel successivo Paragrafo 5.2.3 (*Piano di riparto*) della presente Nota Informativa.

Qualora le richieste di sottoscrizione presentate dai Terzi dovessero eccedere il quantitativo di Azioni e di Obbligazioni disponibili (*i.e.* non sottoscritte nell'ambito dell'Offerta agli Azionisti), l'assegnazione delle stesse da parte dell'Emittente avverrà sulla base dei criteri di riparto meglio descritti al successivo Paragrafo 5.2.3 (*Piano di riparto*) della presente Nota Informativa.

Poiché le Obbligazioni sono offerte esclusivamente ai sottoscrittori dell'Aumento di Capitale nel rapporto di n. 1 Obbligazione ogni n. 1 Azione sottoscritta, il quantitativo massimo di Obbligazioni assegnabile a ciascun investitore sarà pari al numero di Azioni effettivamente sottoscritte e assegnate e non si renderà, dunque, necessario procedere al riparto in relazione alle Obbligazioni.

Si segnala peraltro che, essendo l'Emittente una banca popolare, ai sensi dell'art. 30 del TUB, nessuno può detenere azioni in misura eccedente l'1% del capitale sociale. Tale limite non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla specifica disciplina propria di ciascuno di essi.

La Banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Banca e destinati a scopi mutualistici, attraverso interventi di carattere sociale e culturale.

5.2. Piano di ripartizione e assegnazione

5.2.1. Destinatari e mercati dell'offerta

L'Offerta agli Azionisti è rivolta indistintamente agli Azionisti dell'Emittente senza limitazione o esclusione del diritto di opzione sulla base del rapporto di conversione.

Le eventuali Azioni e Obbligazioni non sottoscritte nell'ambito dell'Offerta agli Azionisti verranno assegnate ai Terzi che ne abbiano fatto richiesta durante il Periodo di Offerta.

Le Offerte sono promosse sul mercato italiano sulla base del Prospetto.

Il Prospetto non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o negli Altri Paesi.

In particolare, le Offerte non sono rivolte, direttamente o indirettamente, e non potranno essere accettate, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone, nonché negli o dagli Altri Paesi, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone, nonché degli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il *fax*, la posta elettronica, il telefono, *internet* e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). Parimenti, in relazione ai Paesi sopra indicati, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti.

Né il Prospetto né qualsiasi altro documento afferente le Offerte viene spedito e non deve essere spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti d'America, in o dal Canada, in o dall'Australia e in o dal Giappone, nonché negli o dagli Altri Paesi; tale limitazione si applica anche ai titolari di azioni dell'Emittente con indirizzo negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone, nonché negli Altri Paesi, nonché a persone che l'Emittente o i suoi rappresentanti sono consapevoli essere fiduciari, delegati o depositari in possesso di azioni dell'Emittente per conto di detti titolari.

Coloro i quali ricevono tali documenti (inclusi, tra l'altro, custodi, delegati e fiduciari) non devono distribuire, inviare o spedire alcuno di essi negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone, nonché negli o dagli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il *fax*, la

posta elettronica, il telefono, *internet* e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico).

La distribuzione, l'invio o la spedizione di tali documenti negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone, nonché negli o dagli Altri Paesi, o tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone, nonché degli Altri Paesi, tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, la *fax*, la posta elettronica, il telefono, *internet* e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) non consentiranno di accettare adesioni alle Offerte in virtù di tali documenti.

Le Azioni, i relativi diritti di opzione e le Obbligazioni non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e sue successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o negli Altri Paesi.

5.2.2. Impegni a sottoscrivere le Azioni e le Obbligazioni

Per quanto a conoscenza dell'Emittente né i principali Azionisti, né i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'Emittente, né altre persone hanno assunto impegni di sottoscrizione delle Azioni e delle Obbligazioni nell'ambito delle Offerte di cui alla presente Nota Informativa.

5.2.3. Piano di riparto

Nell'ambito dell'Offerta agli Azionisti, nel caso in cui le Azioni rimaste inoptate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di assegnazione in prelazione pervenute, l'assegnazione delle stesse avverrà sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale alle Azioni richieste in prelazione alla chiusura del Periodo di Offerta, arrotondate all'unità inferiore. L'eventuale quantitativo di Azioni residue all'esito del suindicato arrotondamento verrà assegnato, fino a esaurimento delle Azioni disponibili, ai richiedenti il maggior quantitativo in prelazione, nel rispetto di quanto indicato nelle Schede di Adesione.

Nell'ambito dell'Offerta al Pubblico Indistinto, qualora le richieste di sottoscrizione presentate dai Terzi dovessero eccedere il quantitativo di Azioni rimaste inoptate (*i.e.* non sottoscritte tramite l'esercizio dei diritti di opzione e di prelazione), l'assegnazione delle stesse avverrà sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale alle Azioni richieste, arrotondate all'unità inferiore. L'eventuale quantitativo di Azioni residue all'esito del suindicato arrotondamento verrà assegnato, fino a esaurimento delle Azioni disponibili, ai richiedenti il maggior quantitativo, nel rispetto di quanto indicato nelle Schede di Adesione.

Poiché le Obbligazioni sono offerte esclusivamente ai sottoscrittori dell'Aumento di Capitale nel rapporto di n. 1 Obbligazione ogni n. 1 Azione sottoscritta, il quantitativo massimo di Obbligazioni assegnabile a ciascun investitore sarà pari al numero di Azioni effettivamente sottoscritte e assegnate e non si renderà, dunque, necessario procedere al riparto in relazione alle Obbligazioni.

5.2.4. Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato

Non sono previste comunicazioni ai sottoscrittori delle Offerte prima della assegnazione delle Azioni e delle Obbligazioni.

La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni e delle Obbligazioni verrà effettuata alla rispettiva clientela dagli Intermediari Aderenti o dall'Emittente (per il tramite delle filiali dell'Emittente).

5.2.5. Over allotment e greenshoe

La presente disposizione non trova applicazione alle Offerte descritte nella presente Nota Informativa.

5.3. Fissazione del prezzo di emissione delle Azioni e delle Obbligazioni

5.3.1. Prezzo di Offerta

Prezzo di Offerta delle Azioni e delle Obbligazioni

Il Prezzo di Offerta degli strumenti finanziari è pari a:

- Euro 5,00 per ciascuna Azione (di cui Euro 2,58 di valore nominale ed Euro 2,42 a titolo di sovrapprezzo), determinato in data 23 aprile 2015 dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in forza della delega conferita dall'assemblea straordinaria dei Soci del 25 novembre 2010;
- Euro 5,00 per ciascuna Obbligazione, pari al 100% del valore nominale, senza aggravio di spese o

commissioni a carico dei sottoscrittori.

Non sono previsti oneri, spese accessorie o imposte a carico dei sottoscrittori.

5.3.1.1. Metodo di determinazione del Prezzo di Offerta relativo alle Azioni

Ai fini della determinazione del prezzo di sottoscrizione delle Azioni, il Consiglio di Amministrazione, non si è avvalso del supporto di esperti indipendenti né ha adoperato criteri di valutazione, ma ha tenuto esclusivamente conto di quanto stabilito dall'assemblea straordinaria dei Soci del 25 novembre 2010, che – nel conferire al C.d.A. la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale – ha precisato che il prezzo di emissione delle azioni non potrà essere inferiore al relativo valore nominale.

Tenuto conto di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha pertanto determinato in Euro 5,00 – di cui Euro 2,58 a titolo di valore nominale ed Euro 2,42 a titolo di sovrapprezzo – il prezzo di sottoscrizione delle Azioni. Si evidenzia che tale prezzo risulta inferiore al valore del patrimonio netto contabile per azione dell'Emittente al 31 dicembre 2014, pari a Euro 5,94.

La seguente tabella riepiloga le variazioni – in valore assoluto e in termini percentuali – del prezzo unitario di emissione delle azioni deliberato dall'assemblea nel triennio di riferimento:

Data assemblea	Valore per azione definito annualmente dagli organi sociali	Variazione	
		€	%
24/03/2012	9,5	--	--
27/04/2013	6,56	-2,94	-30,95%
29/03/2014	6,44	-0,12	-1,83%
11/04/2015	5,94	-0,5	-7,76%
Totale variazioni		-3,56	-40,54%

Il CdA ha comunque ritenuto opportuno, nonostante i profili di incertezza e aleatorietà connessi a valutazioni di carattere previsionale e ai potenziali impatti che il perdurare della crisi potrebbe generare sui tempi di realizzazione degli obiettivi economici e patrimoniali stimati e sui relativi valori economici, assumere, quali criteri di controllo del prezzo di sottoscrizione delle Azioni, il metodo del "*Dividend Discount Model*", nella variante "*excess capital*", e il metodo dei "Multipli di mercato".

Il primo dei menzionati criteri si fonda sull'assunzione che il valore di un'azienda sia pari al valore attuale dei flussi finanziari che la stessa è in grado di produrre in un periodo di previsione esplicita, a cui viene sommato il valore attuale dei flussi ottenibili oltre il periodo di previsione esplicita ("valore terminale"), ottenuto tramite il ricorso a formule di rendita perpetua. A tali valori è quindi necessario aggiungere anche la redistribuzione figurativa agli azionisti della porzione di patrimonio eccedente il livello minimo richiesto dalla normativa di vigilanza ("*excess capital*").

I principali elementi del "*Dividend Discount Model*", quali applicati nel caso di specie, possono riassumersi nei seguenti punti:

- **Proiezioni dei flussi finanziari futuri:** i flussi di cassa attesi relativi all'orizzonte temporale esplicito (pari a 5 anni) sono stati determinati sulla base del Piano Industriale. I flussi di cassa attesi nel 2018 e nel 2019 sono stati invece stimati in maniera inerziale.
- **Tasso di crescita:** in relazione al tasso di crescita nel lungo periodo (tasso "g"), esso è stato stimato sulla base delle previsioni di crescita di lungo termine del settore bancario nella misura del 2%.
- **Tasso di attualizzazione:** la Banca ha utilizzato un tasso di attualizzazione K_e ("*Cost of Equity*") stimato, attraverso l'applicazione interna del *Capital Asset Pricing Model* ("CAPM"), nella misura del 6,68%. Detto tasso tiene conto dei seguenti elementi: Tasso del BTP decennale (1,53%) + Beta di settore (0,94) * *Market premium risk* (5,5%).

Dall'applicazione delle menzionate metodologie di valutazione sono emersi i seguenti risultati:

<i>Dividend Discount Model</i>	6,73
Multipli di Mercato <i>Price/Book Value</i>	5,91
Media	6,32

Nonostante quanto precede, il C.d.A. ha ritenuto di confermare in Euro 5,00, in linea con il precedente Aumento di Capitale, il prezzo di sottoscrizione delle Azioni, in ragione delle seguenti circostanze:

- nella determinazione del prezzo di sottoscrizione delle Azioni il C.d.A. non avrebbe, in ogni caso, potuto stabilire un importo inferiore a quello deliberato dall'assemblea che ha conferito la delega;
- il "*Dividend Discount Model*", la cui applicazione ha dato origine a un valore superiore (6,73 Euro) a

quello deliberato dall'assemblea, poggia sul valore attuale dei flussi finanziari previsti nel Piano Industriale, la cui realizzabilità è tra l'altro condizionata dall'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale;

- il metodo dei "Multipli di mercato" appare scarsamente significativo in relazione alle caratteristiche dell'Aumento di Capitale, non avendo lo stesso a oggetto l'acquisizione della maggioranza, o comunque del controllo della Banca.

Di seguito si riportano i principali moltiplicatori riferiti all'Emittente determinati sulla base del Prezzo di Offerta delle Azioni, pari a Euro 5,00, unitamente a quelli relativi a un campione di banche quotate (sulla base dei dati al 21 aprile 2015) e di alcune banche non quotate (sulla base dei dati al 31 dicembre 2014).

In proposito, si precisa che il campione di banche quotate considera l'intero panorama di istituti bancari quotati presso Borsa Italiana S.p.A., mentre quello delle banche non quotate è stato selezionato tenendo conto di a) modello di *business* principalmente *retail*, b) classe dimensionale, c) ambito geografico di riferimento.

Multipli per le banche quotate*	Price/Book Value
Banca Profilo	1,26
Credito Emiliano	1,03
Mediobanca	0,94
Banca FINNAT Euramerica	0,79
Banca Popolare di Sondrio	0,78
Intesa Sanpaolo	1,18
Banca Popolare dell'Emilia	0,79
Unicredit	0,74
Ubi Banca	0,68
Banca Carige	0,33
Banca Popolare di Milano	0,93
Banco di Sardegna risp	0,45
Banco Desio e della Brianza	0,44
Credito Valtellinese	0,66
Banca Monte dei Paschi di Siena	0,38
Banco Popolare	0,67
Media delle banche quotate indicate nel campione	0,75
Banca Popolare di Puglia e Basilicata	0,84

* Fonte dati: Bloomberg (dati al 24 giugno 2015)

Multipli per le banche non quotate*	Price/Book Value
Banca Popolare dell'Alto Adige	1,14
Banca Popolare di Cividale	1,51
Veneto Banca	1,28
Banca Popolare Pugliese	0,96
Banca Popolare di Bari	1,05
Banca Popolare di Vicenza	1,20
Media delle banche non quotate indicate nel campione	1,19
Banca Popolare di Puglia e Basilicata	0,84

* Fonte dati: Bilanci al 31 dicembre 2014. Siti internet società

Dalle tabelle sopra riportate emerge che il multiplo "Price/Book Value" 2014 dell'Emittente è superiore alla media delle banche quotate e inferiore a quello delle banche non quotate. Si evidenzia che non è stato rappresentato il multiplo "Price/Earnings" in ragione del fatto che l'Emittente, negli esercizi 2012, 2013 e 2014, ha chiuso il bilancio con un risultato economico negativo.

Si precisa che ai fini del confronto con le società quotate è stato assunto il prezzo di mercato rilevato alla data del 21 aprile 2015; il prezzo riferito alle società non quotate è invece stabilito dall'assemblea dei soci.

Nell'effettuare il confronto dei multipli, gli investitori devono tener presente che il prezzo delle azioni delle società quotate è un prezzo di mercato mentre quello delle banche non quotate e, quindi, dell'Emittente è fissato dagli organi sociali.

Per ulteriori informazioni circa i profili di rischio connessi ai criteri di determinazione del prezzo si rimanda al precedente Capitolo 2, Paragrafo 2.2.1 (*Rischi connessi alla determinazione del prezzo di emissione*) della presente Nota Informativa.

Prezzi e volumi scambiati nel corso degli ultimi tre esercizi

Con riferimento alle transazioni aventi a oggetto le azioni dell'Emittente, la tabella seguente indica i volumi scambiati e i prezzi medi delle transazioni avvenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2014.

Trimestre	Numero azioni		Controvalore (€)		Prezzo Medio (€)
	Acquisti	Vendite	Acquisti	Vendite	
I 2012	345.167	345.167	2.816.918	2.816.918	8.16
II 2012	131.241	131.241	1.159.721	1.159.721	8.83
III 2012	41.263	41.263	389.531	389.531	9.44
IV 2012	280.670	274.612	2.490.923	2.433.372	8.87
Totale 2012	798.341	792.283	6.857.093	6.799.542	8.59
I 2013	199.248	185.748	1.657.320	1.547.835	8,33
II 2013	235.424	220.724	2.081.007	1.961.790	8,86
III 2013	134.121	119.771	877.325	760.948	6,45
IV 2013	92.674	79.434	656.643	549.273	7,01
Totale 2013	661.467	605.677	5.272.295	4.819.846	7,96
I 2014	380.311	380.311	2.846.613	2.846.613	7.53
II 2014	260.337	207.431	1.780.494	1.439.780	6.88
III 2014	526.550	523.200	3.674.803	3.658.053	6.99
IV 2014	630.190	633.540	4.470.700	4.487.450	7.09
Totale 2014	1.797.388	1.744.482	12.790.610	12.449.896	7.13

Si fa rimando al Capitolo 6 (*Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione*) e al Capitolo 2, Paragrafo 2.1.1.1 (*Rischio di illiquidità connesso alle Azioni*) della presente Nota Informativa per dettagli sul mercato secondario delle azioni e sul rischio di illiquidità connesso alle medesime.

5.3.1.2. Metodo di determinazione del Prezzo di Offerta relativo alle Obbligazioni

Poiché la sottoscrizione delle Obbligazioni è riservata agli aderenti all'Aumento di Capitale, il Prezzo di Offerta è stato individuato in Euro 5,00 per ciascuna Obbligazione, allineandolo al Prezzo di Offerta delle Azioni (comprensivo di sovrapprezzo) determinato dal Consiglio di Amministrazione, come meglio descritto al precedente Paragrafo 5.3.1.1.

Ne consegue che il rapporto di sottoscrizione tra Azioni e Obbligazioni è di 1:1.

Inoltre, non sussistono costi/commissioni inclusi nel Prezzo di Offerta né in aggiunta allo stesso.

5.3.2. Comunicazione del Prezzo di Offerta

Il Prezzo di Offerta è indicato nella presente Nota Informativa

5.3.3. Limitazione del diritto di opzione

L'Offerta agli Azionisti delle Azioni è rivolta ai possessori delle azioni ordinarie dell'Emittente e non sono previste limitazioni ai diritti di opzione spettanti agli aventi diritto.

5.3.4. Eventuali differenze tra il Prezzo di Offerta e l'effettivo costo in denaro per i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e agli altri dirigenti o persone affiliate

Per quanto consta all'Emittente, i membri del Consiglio di Amministrazione, i soggetti che, all'interno dell'Emittente, svolgono funzioni di direzione e di vigilanza, gli alti dirigenti e le persone strettamente legate agli stessi, non hanno acquistato, nell'ultimo anno, azioni dell'Emittente a un prezzo differente dal prezzo di riferimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

5.4. Collocamento e sottoscrizione

5.4.1. Soggetti incaricati del coordinamento e del collocamento

Le Azioni e le Obbligazioni saranno collocate direttamente dall'Emittente, anche in qualità di responsabile del collocamento.

5.4.2. Organismi incaricati del servizio finanziario e agenti depositari

La raccolta di adesioni alle Offerte avverrà attraverso le sedi dell'Emittente, le filiali, ovvero presso gli Intermediari Aderenti, i quali non agiranno tuttavia in veste di collocatori.

Ogni pagamento a qualsiasi titolo a favore degli investitori sarà effettuato presso le sedi e le filiali dell'Emittente, ovvero per il tramite degli Intermediari Aderenti.

5.4.3. Garanzia del buon esito dell'operazione e accordi di riacquisto

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, alla Data della Nota Informativa, non sono previsti impegni di sottoscrizione né alcuna garanzia del buon esito del collocamento.

5.4.4. Data in cui sarà concluso l'accordo di sottoscrizione

Non applicabile alle Offerte.

6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1. Quotazione degli strumenti finanziari

6.1.1. Azioni

Le Azioni oggetto della presente Offerta presentano i rischi di illiquidità tipici di un investimento in strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato, né negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione, né oggetto di un'attività di internalizzazione sistematica. L'Emittente, inoltre, non assume impegni di riacquisto. Pertanto, gli investitori potrebbero trovarsi nella impossibilità di rivendere a terzi le proprie Azioni, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare contropartita, o nella difficoltà di vendere le medesime Azioni in tempi ragionevolmente brevi e/o a prezzi in linea con le proprie aspettative e trovarsi conseguentemente nella condizione di dover accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione.

Le Azioni potranno essere trattate nel MIAB, istituito dall'Emittente al fine di fare fronte alle richieste di smobilizzo delle azioni da parte dei soci della Banca, nell'ambito del quale comunque l'emittente non assume impegni di riacquisto ma svolge prevalentemente un ruolo di mediatore tra proposte di acquisto e vendite.

Il MIAB ha per oggetto l'organizzazione e il funzionamento delle attività di compravendita, esclusivamente a valere sulle azioni emesse dalla Banca (non quotate in mercati regolamentati e/o negoziate in MTF) e sui diritti di opzione sugli strumenti finanziari emessi. Tale attività di compravendita viene svolta in regime di "internalizzazione non sistematica", in virtù della quale la Banca si impegna a esporre, su propria iniziativa o su richiesta del cliente, proposte di negoziazione in conto proprio, in acquisto e/o in vendita, di strumenti finanziari di propria emissione, senza assumere la qualifica di *market maker*. L'attività in questione integra la prestazione dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a) e b), del TUF.

Il 31 marzo 2014, la Banca, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 7 del regolamento del MIAB, ha deciso di sospendere temporaneamente, a far data dal 1 aprile 2014, l'inoltro delle proposte di compravendita delle proprie azioni sul MIAB. Tale sospensione è stata assunta a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme sui requisiti prudenziali ai sensi del Regolamento UE n.575/13 (c.d.CRR) e del regolamento delegato (UE) n. 241/2014, anche allo scopo di apportare al MIAB i correttivi utili per il suo migliore funzionamento e/o per incrementare il livello di liquidità delle azioni della Banca, nonché al fine di valutare la possibilità di negoziare le azioni emesse dalla Banca su un sistema multilaterale di negoziazione gestito da un soggetto abilitato.

Le regole di funzionamento del sistema MIAB e le *policy* di negoziazione degli strumenti finanziari emessi dalla Banca sono messe a disposizione del pubblico sul proprio sito *internet* www.bppb.it.

Le proposte possono essere immesse dai clienti della Banca titolari di un *dossier* titoli ed eccezionalmente da non clienti della Banca con azioni depositate presso altri intermediari. In tal caso, gli intermediari devono preventivamente accendere un *dossier* titoli a proprio nome e trasferire le azioni presso la Banca.

La Banca favorisce su base mensile l'incontro tra le proposte di segno opposto della propria clientela per dar vita a contratti che si concludono direttamente sul MIAB. È, tuttavia, facoltà della Banca porsi in contropartita diretta con il cliente, svolgendo in tal caso attività di negoziazione per conto proprio. In tale attività, la Banca osserva i seguenti limiti:

- ogni intervento non può superare la differenza, in termini quantitativi, tra le proposte di acquisto e di vendita presenti al momento dell'intervento;
- ogni intervento mensile non può comunque superare, in termini di controvalore teorico, la soglia dell'1,5% dell'ammontare della "riserva per acquisto azioni proprie disponibile" risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato (pari, alla data della presente Nota Informativa, a 2.981 migliaia di Euro) e comunque l'ammontare massimo annuale di utilizzo della riserva per acquisto di azioni proprie non può superare il 18% della dimensione del "fondo per acquisto di azioni proprie";
- il valore nominale delle azioni oggetto di acquisto da parte della Banca, sommato al valore nominale delle azioni proprie in quel momento detenute dalla stessa Banca, deve essere contenuto nell'ammontare massimo della consistenza del "fondo per acquisto di azioni proprie" tempo per tempo determinatasi.

Al fine di garantire la parità di trattamento tra i richiedenti, ove la Banca decida di operare in contropartita diretta, dà esecuzione alle relative operazioni nel rispetto dell'ordine di priorità temporale di inserimento delle proposte di vendita e su base anonima.

Più in particolare, tali regole prevedono:

- lo svolgimento delle contrattazioni secondo le modalità dell'asta a chiamata, esclusivamente con riferimento alle quantità e al prezzo. Le aste hanno frequenza mensile. Le proposte possono essere inserite esclusivamente con prezzo limite compreso in un *range* di oscillazione pari al 15% in più o in meno rispetto al prezzo (pari alla somma tra il valore nominale dell'azione e il sovrapprezzo di emissione) stabilito annualmente dall'assemblea ordinaria dei Soci della Banca, che approva il bilancio, su proposta degli Amministratori, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 dello Statuto (il prezzo non comprende gli interessi di conguaglio). Gli scostamenti di prezzo sono quelli previsti dal regolamento di Borsa Italiana. Per il 2015 il prezzo di riferimento è stato stabilito in Euro 5,94 e il prezzo minimo e massimo delle contrattazioni sul MIAB è conseguentemente pari, rispettivamente, a Euro 5,049 ed Euro 6,831;
- la definizione di un quantitativo minimo negoziabile pari a n. 1 azione;
- le proposte di vendita devono essere immesse per la totalità del pacchetto azionario detenuto dal socio e comunque per un quantitativo non superiore, per ciascuna asta mensile, a n. 2.000 azioni. In caso di possesso di una partecipazione superiore a n. 2.000 azioni, l'azionista potrà vendere la propria partecipazione in via frazionata in più aste. In caso di proposte di vendita solo per una parte del pacchetto azionario, la quantità residua di azioni, ove l'ordine venga eseguito integralmente, dovrà essere pari o superiore al lotto minimo stabilito per l'iscrizione di nuovi soci a Libro Soci;
- l'inserimento delle proposte di acquisto/vendita nel sistema ha una durata massima di 60 giorni, utile a consentire la partecipazione a 2 aste mensili. Se tali proposte dovessero risultare ineseguite dopo la liquidazione mensile, le stesse mantengono la loro priorità temporale per l'asta successiva. In caso di proposta inevasa per 2 aste mensili successive occorre formulare una nuova proposta di acquisto/vendita da inserire nel sistema.

Alle negoziazioni effettuate su tale sistema non vengono applicate commissioni di alcuna natura.

Circa i tempi medi di contrattazione, si segnala che il sistema è risultato operativo solo a partire dal maggio 2012 e fino al 31 marzo 2014 e, pertanto, la serie storica dei dati rilevabili fino alla data della presente Nota Informativa non appare particolarmente significativa; nel periodo considerato, la percentuale complessiva delle proposte di negoziazione inevase risulta pari al 95,98% del totale delle proposte pervenute, a fronte di un tempo medio di evasione degli ordini di compravendita impartiti dalla clientela pari a 96,61 giorni considerando i periodi di sospensione e a 83,60 giorni senza considerare i giorni di sospensione (il dato si riferisce a tutti gli ordini evasi dalla data di avvio dell'operatività del MIAB fino alla data della presente Nota Informativa).

Il regolamento del MIAB prevede l'interruzione del servizio nel mese di marzo di ciascun anno precedente lo svolgimento dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio; inoltre in occasione di eventuali aumenti straordinari di capitale sociale le contrattazioni su tale sistema sono sospese per il tempo previsto dal calendario dell'operazione. In ogni caso è prevista per l'Emittente la facoltà di disporre la temporanea sospensione delle contrattazioni.

Si riporta, di seguito, il dettaglio delle richieste in vendita, delle quantità eseguite e dei prezzi applicati a partire dalla data di avvio dell'operatività del MIAB e fino alla data dell'ultima liquidazione mensile precedente alla sospensione dello stesso:

Periodo di riferimento	Numero richieste Vendita	numero azioni Vendita	Numero contratti eseguiti	Quantità eseguita	Controvalore ore degli eseguiti	% quantità eseguita su quantità richiesta	Prezzo minimo	Prezzo massimo	Prezzo d'asta
mag-12	594	592.406	9	5.224	49.628	0,88%	9,50	9,50	9,50
giu-12	381	347.215	18	7.307	69.416	2,10%	9,50	9,50	9,50
lug-12	495	474.963	25	8.907	84.616	1,88%	9,50	9,50	9,50
ago-12	910	875.576	10	5.377	51.081	0,61%	9,50	9,50	9,50
set-12	920	821.725	28	11.227	106.656	1,37%	9,50	9,50	9,50
ott-12	971	876.341	43	13.055	124.022	1,49%	9,50	9,50	9,50
nov-12	892	814.204	59	21.120	200.640	2,59%	9,50	9,50	9,50
dic-12	934	888.484	40	13.596	109.788	1,53%	8,075	10,925	8,075
gen-13	1110	1.020.111	27	10.205	82.405	1,00%	8,075	10,925	8,075
feb-13	1244	1.112.606	68	15.417	124.492	1,39%	8,075	10,925	8,075
mag-13	573	467.217	48	12.406	69.225	2,66%	5,58	7,54	5,58
giu-13	781	623.094	45	12.439	69.409	2,00%	5,58	7,54	5,58
lug-13	641	509.900	40	13.282	74.113	2,60%	5,58	7,54	5,58
ago-13	587	477.751	16	6.574	36.682	1,38%	5,58	7,54	5,58
set-13	491	387.827	17	7.432	41.470	1,92%	5,58	7,54	5,58
ott-13	527	414.449	20	6.586	36.749	1,59%	5,58	7,54	5,58
nov-13	524	416.889	7	4.434	24.741	1,06%	5,58	7,54	5,58

dic-13	439	360.463	12	6.427	35.862	1,78%	5,58	7,54	5,58
gen-14	470	384.127	9	6.130	34.205	1,60%	5,58	7,54	5,58
feb-14	578	444.408	17	7.646	42.664	1,72%	5,58	7,54	5,58

Si riporta inoltre qui di seguito, per tutto il periodo in cui il MIAB è risultato attivo (maggio 2012 - febbraio 2014), l'indicazione della percentuale di richieste in vendita inevase rispetto al totale delle richieste inserite:

Periodo di riferimento	Numero richieste inevase	Numero azioni Vendita inevase	Controvalore in Euro	% azioni inevase /totale vendite
mag-12	585	587.182	5.578.229	99,12%
giu-12	363	339.908	3.229.126	97,90%
lug-12	470	466.056	4.427.532	98,12%
ago-12	900	870.199	8.266.891	99,39%
set-12	892	810.498	7.699.731	98,63%
ott-12	928	863.286	8.201.217	98,51%
nov-12	833	793.084	7.534.298	97,41%
dic-12	894	874.888	7.064.721	98,47%
gen-13	1083	1.009.906	8.154.991	99,00%
feb-13	1176	1.097.189	8.859.801	98,61%
mag-13	525	454.811	2.537.845	97,34%
giu-13	736	610.655	3.407.455	98,00%
lug-13	601	496.618	2.771.128	97,40%
ago-13	571	471.177	2.629.168	98,62%
set-13	474	380.395	2.122.604	98,08%
ott-13	507	407.863	2.275.876	98,41%
nov-13	517	412.455	2.301.499	98,94%
dic-13	427	354.036	1.975.521	98,22%
gen-14	461	377.997	2.109.223	98,40%
feb-14	561	436.762	2.437.132	98,28%

Per quanto concerne il prezzo di riferimento utilizzato nell'ambito del MIAB (pari, per il 2015, a Euro 5,94), si segnala che il medesimo costituisce altresì la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni mediante le c.d. emissioni "ordinarie", deliberate in corso d'anno dal Consiglio di Amministrazione al fine di accogliere domande individuali di ammissione a socio.

Viceversa, il Prezzo di Offerta (pari a Euro 5,00) è determinato nel contesto di un'emissione "straordinaria" finalizzata al rafforzamento patrimoniale della Banca e deliberata dal Consiglio di Amministrazione solo in virtù della delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria del 25 novembre 2010, riportata nell'art. 5 del vigente Statuto sociale.

Con specifico riferimento all'attività di negoziazione in conto proprio posta in essere dalla Banca nell'ambito del MIAB, si segnala che in conseguenza dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Regolamento CRR e al Regolamento delegato (UE) n. 241/2014, il riacquisto delle azioni – mediante intervento del "fondo per acquisto azioni proprie" – è subordinato all'autorizzazione da parte dell'Autorità di vigilanza, nei limiti previsti da tali Regolamenti. Pertanto, l'Emittente potrà procedere al riacquisto delle Azioni solo previa autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza, in conformità agli artt. 77 e 78 del Regolamento CRR.

In proposito, si evidenzia che alla data della presente Nota Informativa, la Banca non ha richiesto alla Banca d'Italia l'autorizzazione a procedere al riacquisto di azioni proprie. Inoltre, non vi è certezza che tale autorizzazione, una volta richiesta, venga rilasciata.

La seguente tabella riporta le informazioni relative all'utilizzo del "fondo per acquisto azioni proprie" nel triennio 2012-2014 e sino a data recente, precisando il numero degli interventi di riacquisto disposti dalla Banca a valere sul fondo medesimo, la quantità di azioni acquistate, il prezzo di acquisto e il relativo controvalore:

	2012	2013	2014	Dal 1/1/2015 al 31/5/2015
Numero degli interventi di riacquisto	8	10	2	0
Quantità di azioni acquistate	36.205	44.796	11.742	0
Prezzo medio di acquisto (in euro)	9,318	6,027	5,580	--
Controvalore (in euro)	337.369	269.979	65.520	0

Alla data del 31 maggio 2015 il "fondo per acquisto azioni proprie" ha una dotazione pari a Euro 2.981.424, una quota utilizzata pari a Euro 19.866 e una quota disponibile pari a Euro 2.961.557 al momento non utilizzabile in quanto non autorizzato dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 77 e 78 del Regolamento CRR.

Si riporta, di seguito, il dettaglio dei reclami pervenuti – nel corso dell'ultimo triennio e fino a data recente – in ordine al collocamento e alla negoziazione di strumenti finanziari emessi dalla Banca, nonché la separata indicazione dell'incidenza percentuale dei medesimi reclami rispetto al numero degli azionisti che hanno richiesto la negoziazione dei propri titoli nel periodo di operatività del MIAB (maggio 2012 - febbraio 2014):

Anno	n. reclami pervenuti	% su richieste di vendita
2012	20	0.32%
2013	49	0.70%
2014	28	2,67%
31-mag-15	21	ND
Totale	118	

Nello specifico, i 118 reclami pervenuti si riferiscono prevalentemente a lamentele circa le difficoltà ed i tempi di smobilizzo delle azioni della Banca. Con riferimento ai suddetti reclami, sono in corso, da parte dell'Emittente, iniziative finalizzate al soddisfacimento delle richieste avanzate.

Alla data della presente Nota Informativa, risultano inevase n. 76 richieste di cessione di azioni della Banca, per un ammontare complessivo di n. 140.204 azioni.

Si evidenzia, infine, che in data 29 maggio 2015, l'Emittente è stato destinatario, da parte della Consob, di una richiesta di dati e notizie ai sensi dell'art. 8, comma 1, del TUF con riferimento alle modalità operative adottate nella distribuzione di azioni proprie.

La richiesta dell'Autorità di Vigilanza, nell'ambito di una complessiva attività di rilevazione rivolta alle banche emittenti titoli diffusi, è finalizzata alla raccolta di informazioni di dettaglio circa la compagine sociale, le operazioni sul capitale effettuate negli ultimi due anni e le modalità di adesione/sottoscrizione sul mercato primario e su quello secondario. Saranno fornite, infine, informazioni riguardo ad operazioni su strumenti finanziari e bancari sulle quali sono state accordate agevolazioni economiche avvenute in prossimità delle adesioni alle operazioni sul capitale suddette.

Per ulteriori informazioni circa i profili di rischio connessi all'illiquidità delle Azioni si fa rimando al Capitolo 2, Paragrafo 2.1.1. (*Fattori di rischio connessi all'investimento in Azioni*) della presente Nota Informativa.

6.1.2. *Obbligazioni*

Le Obbligazioni oggetto della presente Offerta presentano i rischi di illiquidità tipici di un investimento in strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato, né negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione, né oggetto di un'attività di internalizzazione sistematica. L'Emittente inoltre non assume impegni di riacquisto. Pertanto, l'investitore potrebbe trovarsi nella difficoltà o impossibilità di vendere prontamente i le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione delle Obbligazioni, qualora l'Emittente non si assuma l'onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell'investitore.

Per ulteriori informazioni circa i profili di rischio connessi all'illiquidità delle Obbligazioni si fa rimando al Capitolo 2, Paragrafo 2.1.2. (*Fattori di rischio connessi all'investimento in Obbligazioni*) della presente Nota Informativa.

6.2. ***Mercati regolamentati o equivalenti sui quali sono ammessi strumenti finanziari della stessa classe di quelli in offerta***

Alla Data della Nota Informativa, l'Emittente non possiede strumenti finanziari della stessa classe di quelli oggetto delle Offerte ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o equivalente.

6.3. ***Altre operazioni***

Non applicabile.

6.4. ***Soggetti che hanno assunto l'impegno di agire come intermediari sul mercato secondario***

Non applicabile.

6.5. ***Attività di stabilizzazione***

Non è previsto lo svolgimento di alcuna attività di stabilizzazione da parte dell'Emittente o di soggetti dallo stesso incaricati.

7. POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA

7.1. Azionisti venditori

Le Azioni e le Obbligazioni saranno offerte direttamente dall'Emittente. Pertanto, per tutte le informazioni riguardanti la Società, si fa espressamente rinvio ai dati e alle informazioni forniti nel Documento di Registrazione.

7.2. Strumenti finanziari offerti da ciascun Azionista venditore

Non applicabile.

7.3. Accordi di lock-up

Non applicabile.

8. SPESE LEGATE ALLE OFFERTE

8.1. Proventi netti totali e stima delle spese totali legate alle Offerte

L'ammontare dei proventi derivanti dall'emissione delle Azioni e delle Obbligazioni dipende dalla percentuale di sottoscrizione delle Azioni e Obbligazioni: in caso di integrale sottoscrizione, i proventi saranno pari a Euro 29.624.530,00 quanto alle Azioni e a Euro 29.624.530,00 quanto alle Obbligazioni, per un totale complessivo di Euro 59.249.060,00.

L'ammontare complessivo stimato delle spese in relazione alle Offerte è pari a circa 100.000,00 Euro.

Non sarà addebitata alcuna spesa ai sottoscrittori.

9. DILUIZIONE

Le Azioni sono preliminarmente offerte in opzione a tutti gli Azionisti nell'ambito dell'Offerta agli Azionisti e, pertanto, non vi sono effetti diluitivi derivanti dall'emissione di tali strumenti in termini di quota percentuale sul capitale sociale nei confronti degli Azionisti che decideranno di sottoscrivere l'Offerta per la parte di loro competenza.

In caso di totale sottoscrizione delle massime n. 5.924.906 Azioni offerte, gli Azionisti dell'Emittente che decidessero di non sottoscrivere l'Offerta agli Azionisti per la parte di loro competenza potrebbero vedere diluita la propria partecipazione nel capitale effettivamente emesso di una percentuale massima pari al 11,11%.

A tale riguardo, si ricorda che la possibilità che vengano a determinarsi effetti diluitivi sul capitale sociale detenuto da ciascun Azionista, consistenti nella riduzione della quota di capitale detenuta per l'effetto dell'ingresso di nuovi Azionisti o, nei limiti previsti dalla legge, della sottoscrizione di ulteriori Azioni da parte di Azionisti esistenti sono insiti nella forma sociale dell'Emittente che, in quanto cooperativa, è una società a capitale variabile.

Gli effetti di tale profilo di rischio, stante il principio del voto capitaro applicabile alle banche popolari, aventi natura di cooperativa, sarebbero tuttavia circoscritti ai soli effetti economici.

10. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

10.1. Consulenti legati alle Offerte

Nella presente Nota Informativa non sono menzionati consulenti legati alle Offerte.

10.2. Indicazione di informazioni contenute nella presente sezione sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti

La presente Nota Informativa non contiene informazioni aggiuntive, rispetto a quelle contenute nel Documento di Registrazione, che siano state sottoposte a revisione contabile completa o limitata.

10.3. Pareri o relazioni di esperti

Nella presente Nota Informativa non sono inseriti pareri o relazioni di esperti.

10.4. Informazioni provenienti da terzi

Nella presente Nota Informativa non sono inserite informazioni provenienti da terzi.

10.5. Rating

Alla data della presente Nota Informativa non è stata avanzata alcuna richiesta di attribuzione di *rating* sia per l'emittente sia per le obbligazioni..

Il *rating* attribuito da agenzie indipendenti costituisce una valutazione della capacità dell'emittente di assolvere agli impegni finanziari relativi agli strumenti emessi. Alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata non è stato assegnato alcun *rating*.

Si evidenzia, in proposito, che in caso di assenza di *rating* l'investitore rischia di avere minori informazioni sul grado di solvibilità dell'Emittente.